

## CONSULENZE IN MATERIA DI ECOLOGIA E DI SICUREZZA DEL LAVORO

Sede legale: Via Vittorio Emanuele II n. 296 – 12042 BRA (CN)

Sede operativa: Via Vinovo 12 – 10022 CARMAGNOLA (TO) – Tel. 011/9715345 – Fax 011/9715598 – e-mail: info@ecolavservice.com

### LINEA GUIDA DI VERIFICA DELLA CAPACITÀ DI GESTIONE DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA SECONDO LA NORMA OHSAS 18001:2007

REGISTRAZIONE N.

ORGANIZZAZIONE

INDIRIZZO

UNITÀ VERIFICATA

TIPO DI VERIFICA

DATA VERIFICA

#### NOTA PER LE ORGANIZZAZIONI:

la presente linea guida deve essere compilata dall'Organizzazione, seguendo i criteri di cui sotto, ai fini dell'autovalutazione della conformità legislativa, e messa a disposizione del Team di Audit al momento della verifica.

#### COME COMPILARE LA LINEA GUIDA

- **Colonne "SI / NO / NA":** esprimere la presenza (SI) o meno (NO) di conformità con gli "Elementi da verificare" indicati. Nel caso in cui il requisito non sia applicabile è necessario evidenziarlo nella colonna "NA".

- **Colonna "Annotazioni":** per ciascuna risposta positiva, indicare i riferimenti alla documentazione disponibile che ne fornisca l'evidenza oggettiva.

- L'accertamento dovrà essere rivolto alla valutazione della capacità di gestione della conformità legislativa, indirizzando le verifiche nei confronti di quegli adempimenti, prescrizioni, procedure operative, controlli e verifiche che interessano aree ritenute prioritarie per (identificate sulla base della valutazione dell'analisi preliminare e di altre informazioni pertinenti):

- criticità dei rischi (es.: produzione/gestione di sostanze tossiche, elevato rischio di incendio, apparecchiature contenenti sostanze tossiche e/o altamente infiammabili) e/o
- tipologia del rischio in relazione all'attività dell'Organizzazione (es.: esposizione a cancerogeni, ecc.).

Questo accertamento dovrà in particolare riguardare:

- Se sono note agli operatori e preposti coinvolti le specifiche prescrizioni normative/autorizzative.
- Quali programmi di controllo sono in atto per verificare la conformità a standard di legge.
- Quali sistemi/procedure sono in atto per rispondere a situazioni di non conformità a standard e/o emergenze.

- L'accertamento sarà effettuato utilizzando per la verifica la presente linea guida. Essa costituisce una guida e non è comunque limitativa. I riferimenti di legge sono stati riportati per indicare l'origine delle domande.

## **STRUTTURA DELLA LINEA GUIDA**

Per valutare la capacità di gestione della conformità legislativa di una organizzazione nei confronti della sicurezza, igiene, salute sul lavoro è stata predisposta la seguente linea guida che, raggruppando per temi omogenei il quadro normativo di interesse, assume la seguente strutturazione:

1. Sicurezza e salute sul lavoro responsabilità, obblighi di prevenzione, aspetti organizzativi
  - 1.1. Compiti e responsabilità gestionali
  - 1.2. Valutazione dei rischi
  - 1.3. Aspetti organizzativi
    - 1.3.1. Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)
    - 1.3.2. Organizzazione della prevenzione incendi, gestione dell'emergenza, pronto soccorso
    - 1.3.3. Sorveglianza Sanitaria
    - 1.3.4. Riunione Periodica di Prevenzione e Protezione dai Rischi
  - 1.4. Formazione dei lavoratori
  - 1.5. Informazione dei lavoratori
  - 1.6. Registro infortuni
  - 1.7. Contratti di appalto/contratti d'opera
2. Prevenzione infortuni
  - 2.1. Uso delle attrezzature di lavoro
  - 2.2. Luoghi di lavoro
  - 2.3. Dispositivi di protezione individuale
  - 2.4. Dispositivi di sicurezza delle macchine
3. Prevenzione e lotta antincendio, valutazione del rischio di incendio
4. Igiene del lavoro
  - 4.1. Rumore interno
  - 4.2. Agenti cancerogeni e mutageni
  - 4.3. Agenti biologici
  - 4.4. Radiazioni ionizzanti
  - 4.5. Campi elettromagnetici
  - 4.6. Radiazioni ottiche
  - 4.7. Videoterminali
  - 4.8. Amianto
  - 4.9. Agenti chimici
  - 4.10. Vibrazioni meccaniche
5. Sostanze e preparati pericolosi
6. Attività industriali che rientrano nella normativa dei pericoli di incidenti rilevanti
7. Impiego di gas tossici
8. Sicurezza trasporti
  - 8.1. Merci pericolose
  - 8.2. Gas compressi, liquefatti o disciolti
9. Segnaletica di sicurezza
10. Cantieri temporanei o mobili
11. Macchine
12. Sicurezza Impianti elettrici
  - 12.1. Installazioni elettriche dove esistono pericoli di esplosione/incendio
  - 12.2. Impianti di messa a terra
13. Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
14. Apparecchiature a pressione
15. Apparecchi di sollevamento e gru
16. Ascensori e montacarichi
17. Idroestrattori centrifughi
18. Impianti industriali e opere di servizi e infrastrutture
19. Edifici con frequenza dell'uomo per cui è certificata la salubrità
  - 19.1. Tutela della Salute negli ambienti confinati
20. Attività che rientrano nell'elenco delle industrie insalubri
21. Attività che generano scarichi liquidi, emissioni in atmosfera, rifiuti
  - 21.1. Deposito temporaneo di rifiuti pericolosi
  - 21.2. Rifiuti sanitari pericolosi
22. Atmosfere Esplosive
23. Sicurezza Prodotti

ELEMENTI DA VERIFICARE ISTRUZIONI PER L'AUDITOR		RISULTATI DELLA VALUTAZIONE			
		SI	NO	NA	ANNOTAZIONI
<b>1</b>	<b>Sicurezza e salute sul lavoro: responsabilità, obblighi di prevenzione, aspetti organizzativi</b>				
1.1	<p><b>Compiti e responsabilità gestionali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>D.Lgs 9.04.2008 n° 81</b></li> <li>▪ L.3/08/2007 n.123 (<i>Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia</i>).</li> </ul> <p>Per memoria :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ D.Lgs. 19.09.1994 n. 626 modificato e integrato da: D.Lgs. 19.03.1996 n. 242, D.Lgs. 359/99, DM 12.11.1999, L. 1.03.2002 n. 39, art. 21 DM 14.02.2002 (<i>attuazione art. 23, co. 4 D.Lgs. 626/94 - vigilanza</i>) D.Lgs. 2.02.2002 n. 25 (<i>Dir. 1998/24/CE agenti chimici; aggiunge il Titolo VII-bis a D.Lgs. 626/94</i>) D.Lgs. 8.07.2003 n. 235 D.Lgs. 12.06.2003 n. 233 D.Lgs. 10.04.2006 n. 195 (<i>rumore: inserimento del Titolo V-bis nel D.Lgs. 626/94</i>) D.Lgs. 25.07.2006 n. 257 (<i>amianto</i>) D.Lgs. 19/11/2007,n.257 (<i>esposizione a campi elettromagnetici</i>)</li> <li>▪ D.P.C.M. 23.07.2003 (<i>individuazione dei datori di lavoro ai sensi del D.Lgs. 626/94 nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri</i>)</li> </ul>				
	<p>Verificare che il “<b>Datore di Lavoro</b>” (DL), individuato dall’Organizzazione, risponda ai requisiti definiti per questa figura all’ art 2, co. 1b) del D.Lgs 9.04.2008 n° 81</p>				
	<p>Verificare con il Datore di Lavoro (DL) la consapevolezza sulle prescrizioni dell’art. 17 D.Lgs 81/08, (il DL non può delegare alcuni specifici adempimenti)</p>				
	<p>Verificare (a campione) con i <i>lavoratori</i> la consapevolezza sugli <i>obblighi</i> per i lavoratori di cui all’art. 20, nonché art. 21 D.Lgs 81/08, (cura della propria salute e sicurezza, osservanza di istruzioni, uso corretto di dispositivi di sicurezza, ecc.)</p>				
1.2	<p><b>Valutazione dei rischi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>D.Lgs 9.04.2008 n° 81</b></li> <li>▪ L.3/08/2007 n.123 (art.3)</li> </ul> <p>Per memoria :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ D.Lgs. 19.09.1994 n. 626 modificato e integrato da: D.Lgs. 19.03.1996 n. 242, D.Lgs. 359/99, DM 12.11.1999 D.Lgs. 2.02.2002 n. 25 (<i>Dir. 1998/24/CE agenti chimici; aggiunge il Titolo VII-bis a D.Lgs. 626/94</i>) D.Lgs. 12.06.2003 n. 233 (<i>Dir. 1999/92/CE atmosfere esplosive; aggiunge il Titolo VIII-bis</i>) D.Lgs. 10.04.2006 n. 195 D.Lgs. 25.07.2006 n. 257 D.Lgs. 19/11/2007,n.257 (<i>esposizione a campi elettromagnetici</i>)</li> </ul>				
	<p>Verificare che il “<b>Datore di Lavoro</b>” abbia effettuato la valutazione di tutti i rischi (art.17 co.1a) ed elaborato il DVR (<i>documento di valutazione dei rischi</i>) di cui all’art 28 del D.Lgs. 81/08 , in collaborazione con (art. 29, co. 1):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione)</li> <li>- il MC (Medico Competente) nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria (art.41)</li> </ul> <p>e previa consultazione del RLS (Rappresentante per la Sicurezza), - art 29 co.2</p> <p><i>NB. Vedi punto 1.7 per DUVRI in caso di contratti d'appalto/d'opera</i></p>				

ELEMENTI DA VERIFICARE ISTRUZIONI PER L'AUDITOR	RISULTATI DELLA VALUTAZIONE			
	SI	NO	NA	ANNOTAZIONI
<p><i>Il datore di lavoro (DL) effettua la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate nei casi previsti dall'art. 29, co. 5 (fino a 10 addetti, salvo eccezioni di cui all'art. 29 co.7).</i></p> <p>Verificare in questi casi evidenza di "autocertificazione scritta", da parte del DL, su avvenuta effettuazione della <i>valutazione dei rischi</i> e adempimento obblighi correlati.</p> <p><i>Nota: Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).</i></p>				
<p><b>Verificare la "valutazione" di cui all'art. 17, co. 1°, ed il DVR previsto all'art 28, siano stati rielaborati in concomitanza di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della sicurezza/salute dei lavoratori.</b></p> <p><b>Verificare che a seguito di tale rielaborazione siano state aggiornate le misure di prevenzione</b></p>				
<p>Verificare che il DVR contenga (art. 28, co. 2):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la relazione sui criteri adottati per valutare i rischi</li> <li>- l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione, e dei dispositivi di protezione individuale conseguente alla valutazione</li> <li>- il "programma "delle misure" ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo"</li> <li>- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;</li> <li>- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;</li> <li>- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.</li> </ul> <p>NOTA: le disposizioni relative alla valutazione dei rischi, previsti dagli articoli 17, comma 1, lettera a) e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi, che ad esse rinviano e le relative disposizioni sanzionatorie entrano in vigore il 28 luglio 2008;</p>				
<p><b>Verificare che il contenuto del DVR rispetti le indicazioni previste dalle norme specifiche sulla valutazione dei rischi riportate nei vari Titoli del D.lgs. n° 81/08 (art 28 co.3)</b></p>				
<p>Accertare che il DVR sia depositato e custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi (art. 29, co. 4)</p>				

1.3	Aspetti organizzativi
-----	-----------------------

1.3.1

**Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)**

- **D.Lgs 9.04.2008 n° 81**

**Per memoria :**

- D.Lgs. 19.09.1994 n. 626, e successive integrazioni/modifiche
- DM 29.09.1998 n. 382 (SPP negli Istituti di istruzione/educazione)
- D.Lgs. 23.06.2003, n. 195 (Mod./integrazioni al D.Lgs. 626/94, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei SPP, a norma dell'art. 21 della legge 1.03.2002, n. 39)
- Atto n. 2407 del 26.01.2006 Conf. Permanente Stato-Regioni (accordo attuativo dell'art. 2, co. 2, 3, 4 e 5, del D.Lgs. 23.06.2003, n. 195: termine per l'attivazione dei nuovi corsi formativi 14/02/2007)
- Provv.to 5/10/2006 Conf. Permanente Stato-Regioni (linee guida interpretative dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 26.01.2006, in attuazione dell'art. 8-bis, co. 3 D.Lgs. 626/94, introdotto dall'art. 2 D.Lgs. 23.06.2003, n. 195)

Accertarsi che il datore di lavoro abbia:

- organizzato il SPP all'interno dell'Azienda/unità produttiva (obbligatoriamente in alcuni casi specificati), o
- **incaricato persone o servizi esterni all'Azienda costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici secondo le prescrizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs 9.04.2008 n° 81. e sue modifiche**

oppure verificare, come da art. 34 D.Lgs. 81/2008, (ma solo nei casi previsti in All. 2 e con specifiche esclusioni), che:

- abbia assunto *direttamente* il compito di responsabile del SPP

**Nota: rispetto al precedente D.lgs. 626/1994 viene meno l'obbligo di comunicare agli organi competenti (Ispettorato del Lavoro e ASL) il nominativo della persona designata come responsabile del SPP (RSPP), sia esso interno od esterno all'azienda, sia che il DL ne assuma direttamente il ruolo.**

**Venendo meno questo obbligo si raccomanda di verificare che:**

- **Datore di Lavoro** abbia dato disposizione interna in data 15-5-2008 (o nel periodo di vacatio legis dal 30-4 al 15-5) , secondo le regole dell'Azienda (es. circolare, ordine di servizio od altro), che costituisce il SPP ed individua i componenti (ASP ed il responsabile RSPP);
- (salvo che nei casi di cui all'articolo 31, co. 6, in cui il **Datore di Lavoro** può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato II) abbia dato preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1.3.2

**Organizzazione della prevenzione incendi, gestione dell'emergenza, pronto soccorso**

- **D.Lgs 9.04.2008 n° 81**

**Per memoria :**

- D.Lgs. 19.09.1994 n. 626 modificato e integrato da:  
D.Lgs. 19.03.1996 n. 242 e da:  
D.Lgs. 359/99
  - DM 10.03.1998
  - D.Lgs. 2.02.2002 n. 25 (Dir. 1998/24/CE agenti chimici; aggiunge il Titolo VII-bis a D.Lgs. 626/94)
  - DM 15.07.2003 n. 388, GU n. 27 del 3.02.2004 (Regol. Pronto Soccorso Aziendale in attuazione art. 15, co.3 D.Lgs. 626/94)
- NB: entrato in vigore il 3.02.2005 per effetto dell'art. 8-decies, Legge 27.07.2004 n. 186)

Verificare che il datore di lavoro (DL) abbia preventivamente designato (art. 18 , co. 1b ; art. 43, co. 1b D.Lgs. 81/08 ) i lavoratori incaricati:

- dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendi (art. 5 DM 10.03.1998), di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
- di salvataggio di pronto soccorso e comunque di gestione dell'emergenza

	<p>Verificare che il <i>datore di lavoro</i> (**):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- adotti le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori e per il caso di pericolo grave e immediato (art. 18, co 1t ; art. 43 co. 1d; art.43, co. 1 e D.Lgs. 81/2008 e mod.)</li> <li>- adotti le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza</li> <li>- dia istruzioni affinché i lavoratori in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa (art. 18, co. 1h)</li> </ul> <p>(**) per l'emergenza <i>in caso di incendio</i> vedi più avanti anche il punto 5</p>				
	Verificare modalità organizzative del Pronto Soccorso in Azienda in conformità a disposizioni del DM 388/03				
<b>1.3.3</b>	<p><b>Sorveglianza Sanitaria</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>D.Lgs 9.04.2008 n° 81</b></li> <li>▪ D.Lgs. 19.09.1994 n. 626 modificato e integrato da: D.Lgs. 19.03.1996 n. 242, D.Lgs. 359/99, e DM 12.11.99 D.Lgs. 2.02.2002 n. 25 (<i>Dir. 1998/24/CE agenti chimici; aggiunge il Titolo VII-bis a D.Lgs. 626/94</i>) <b>D.Lgs. 19/11/2007,n.257 (esposizione a campi elettromagnetici)</b></li> <li>▪ L. 8.01.2002 di conv. DL 12.11.2001 n. 402 (<i>titoli per medico competente</i>)</li> </ul>				
	Verificare che il <i>datore di lavoro</i> abbia nominato il <i>Medico Competente</i> (MC) per i casi previsti dall'art. 41 (sorveglianza sanitaria) del D.lgs. 81/2008 e sue modifiche				
	Accertare evidenza che il MC abbia effettuato il sopralluogo annuale con il RSPP				
	Accertare evidenza che il MC abbia partecipato o preso visione della valutazione dei rischi				
<b>1.3.4</b>	<p><b>Riunione Periodica di Prevenzione e Protezione dai Rischi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>D.Lgs 9.04.2008 n° 81</b></li> <li>▪ D.Lgs. 19.09.1994 n. 626 modificato e integrato da: D.Lgs. 19.03.1996 n. 242, D.Lgs. 359/99, e DM 12.11.1999</li> </ul>				
	Verificare evidenza dei verbali (art. 35, co. 5 relativi a " <i>riunioni periodiche</i> ")				
<b>1.4</b>	<p><b>Formazione dei lavoratori</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>D.Lgs 9.04.2008 n° 81</b></li> <li>▪ D.Lgs. 19.09.1994 n. 626 modificato e integrato da: D.Lgs. 19.03.1996 n. 242, D.Lgs. 359/99 e DM 12.11.1999 D.Lgs. 2.02.2002 n. 25 (<i>Dir. 1998/24/CE agenti chimici; aggiunge il Titolo VII-bis a D.Lgs. 626/94</i>) D.Lgs. 12.06.2003 n. 233 (<i>Dir. 1999/92/CE atmosfere esplosive; aggiunge il Titolo VIII-bis</i>) <b>D.Lgs. 19/11/2007,n.257 (esposizione a campi elettromagnetici)</b></li> </ul>				
	<p>Verificare che il <i>datore di lavoro</i> assicuri a ciascun lavoratore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- formazione adeguata in occasione: (rif art 37 co. 4): <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro</b></li> <li>✓ del trasferimento, cambiamento di mansioni</li> <li>✓ della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.</li> </ul> </li> <li>- formazione periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi <b>o all'insorgenza di nuovi rischi</b> (rif art. 37 co. 6)</li> </ul>				

	<p>Accertare che il <i>datore di lavoro</i> garantisca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- formazione particolare per il <i>rappresentante per la sicurezza</i> (art. 37 co. 10)</li> <li>- formazione adeguata per i <i>lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi (PI) e lotta antincendio, gestione emergenza</i> (art. 37 co. 9)</li> </ul> <p><b>Nota:</b> in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.</p>				
1.5	<p><b>Informazione dei lavoratori</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>D.Lgs 9.04.2008 n° 81</b></li> <li>▪ D.Lgs. 19.09.1994 n. 626 modificato e integrato da: D.Lgs. 19.03.1996 n. 242, D.Lgs. 359/99 e DM 12.11.1999 D.Lgs. 2.02.2002 n. 25 (<i>Dir. 1998/24/CE agenti chimici; aggiunge il Titolo VII-bis a D.Lgs. 626/94</i>) D.Lgs. 12.06.2003 n. 233 (<i>Dir. 1999/92/CE atmosfere esplosive; aggiunge il Titolo VIII-bis</i>) <b>D.Lgs. 19/11/2007, n.257 (esposizione a campi elettromagnetici)</b></li> <li>▪ DM 7.09.2002 rettif. da DM. 12.12. 2002 (<i>scheda di sicurezza sostanze e preparati</i>)</li> </ul>				
	<p>Verificare evidenza di adeguata informazione ai lavoratori (art. 36 del D.Lgs. 81/2008) sui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;</b></li> <li>- <b>sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;</b></li> <li>- sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure primo soccorso e prevenzione incendi (rif art 45 e 46)</li> <li>- sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.</li> <li>- sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;</li> <li>- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza <b>previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;</b></li> <li>- <b>sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.</b></li> <li>-</li> </ul>				
1.6	<p><b>Registro infortuni</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>D.Lgs 9.04.2008 n° 81</b></li> <li>▪ DPR 547/55 art. 403</li> <li>▪ D.Lgs. 19.09.1994 n. 626 modificato e integrato da: D.Lgs 19.03.1996 n.242</li> <li>▪ <b>L.3/08/2007 n.123 (art.3)</b></li> </ul>				
	<p>Accertare evidenza del "<i>registro infortuni</i>", vidimato da ASL, con annotazione degli infortuni accaduti con assenza superiore ad un giorno, delle cause e circostanze dell'infortunio (art. 4, co. 5, lett. O D.Lgs. 626/94)</p> <p><b>Nota:</b> l'obbligo di tenuta del registro infortuni viene eliminato a decorrere dal settimo mese successivo all'adozione del Decreto Interministeriale di cui all'art. 8 co. 4 (rif. art. 53 co. 6).</p>				
1.7	<p><b>Contratti di appalto/contratti d'opera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>D.Lgs 9.04.2008 n° 81</b></li> <li>▪ D.Lgs. 19.09.1994 n. 626 modificato e integrato da: D.Lgs. 19.03.1996 n. 242, D.Lgs. 359/99, DM 12.11.99, D.Lgs. 233/2003, L. 27.12.2006, n. 296 (LF 2007) art. 1, co. 910 (<i>mod. art. 7 D. Lgs. 626/94</i>)</li> <li>▪ <b>L.3/08/2007 n.123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.</b></li> </ul> <p><b>Per memoria:</b> <b>Circolare MinLav. n.24 del 14/11/2007 (l.123/2007 :indicazioni operative al personale ispettivo)</b></p>				

<p>Accertare evidenza <i>che il datore di lavoro (rif. art. 26 co. 1a) verifichi l'idoneità tecnico-professionale (nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'Azienda):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- delle Imprese appaltatrici</li> <li>- dei lavoratori autonomi</li> </ul> <p><b>Nota: le modalità di verifica sono quelle previste dal Decreto di cui all'art 6 co. 8, lettera g); fino alla data dell'entrata in vigore del decreto di cui sopra la verifica è eseguita attraverso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;</li> <li>- acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale</li> </ul>				
<p>Accertare evidenza (art 26 co. 1b) che siano loro fornite le informazioni su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rischi specifici connessi all'ambiente dove sono destinati ad operare</li> <li>- misure di prevenzione, e</li> <li>- misure di emergenza adottate</li> </ul>				
<p><b>Accertare che il datore di lavoro (*) "committente" promuova la "cooperazione ed il coordinamento" elaborando un "unico documento di valutazione dei rischi" (DUVRI) che indichi le misure adottate per "eliminare le interferenze (art. 26 co. 3) NB.Tale documento va allegato al contratto di appalto o d'opera. L'Obbligo di coordinamento e cooperazione viene esteso ai subappaltatori (art. 26 co. 2)</b></p> <p><i>(*) in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonche' nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima</i></p>				
<p><b>Accertare che sia assicurato l'obbligo della "tessera di riconoscimento" per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici"(art.6 L.123/2007)</b></p>				
<b>2</b>	<b>Prevenzione infortuni</b>			
<b>2.1</b>	<b>Uso delle attrezzature di lavoro</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>D.Lgs 9.04.2008 n° 81 TITOLO III – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE – Capo I: Uso delle Attrezzature di Lavoro</b></li> <li>▪ DPR 27.04.1955 n. 547</li> <li>▪ D.Lgs. 19.09.1994 n. 626 modificato e integrato da:</li> <li>▪ D.Lgs. 19/03/1996 n. 242 e da D.Lgs. 359/99.2002 per adeguamento attrezzature di lavoro mobili e carelli elevatori)</li> <li>▪ D.Lgs. 8.07.2003 n. 235 (att. Dir.2001/45/CE sicurezza attrezzature lavoro per lavori tempor. in quota: ponteggi, ecc. - mod. D.Lgs. 626/94)</li> <li>▪ Circ. Min. Lav. Prev. Soc. n. 25/2006 del 13.09.2006 - D.Lgs. 8.07.2003 n. 235 - art. 36-quater D.Lgs. 626/1994 e s.m.i. (lavori temporanei in quota con uso di funi)</li> <li>▪ Circ. Min. Lav. Prev. Soc. 3.11. 2006, n. 30 - art. 36-quater, D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i. (obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi; chiarimenti concernenti i ponteggi su ruote (trabattelli) ed altre attrezzature per l'esecuzione di lavori temporanei in quota in relazione agli obblighi di redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio - Pi.M.U.S. - e di formazione)</li> </ul>				
<p>Verificare che, le attrezzature di lavoro (riportate in Allegato VII, Dlgs 81/2008), <b>effettuate siano sottoposte a:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento (art. 71. co. 8b);</b></li> <li>- <b>a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi (art. 71, co. 8b)</b></li> </ul>				
<p>Verificare <i>che risultati delle verifiche</i> di cui sopra siano disponibili per l'Autorità di vigilanza competente per un periodo <i>di tre anni</i> dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio dell'attrezzatura, se avviene prima. (art. 71 co. 9)</p>				
<p>Verificare che <b>sia curata la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.(art 71, co. 4b)</b></p>				



	<p>Per le attrezzature di lavoro specifiche indicate in Allegato VI verificare documentazione relativa ad adeguamento delle stesse ai requisiti previsti. NB.: carrelli elevatori e attrezzature di lavoro mobili in regola dal 5.12.2002 (L. 1.03.2001 n. 39, art. 20)</p>				
	<p>Verificare evidenza documentale delle condizioni gestionali relative all'impiego di ponteggi con riferimento agli obblighi previsti per il datore di lavoro (contenuti minimi del Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi) (TITOLO VI " Cantieri Temporanei e mobili")</p>				
	<p><b>Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Verificare che le attrezzature di lavoro vendute, noleggiate concesse in uso od in locazione finanziaria siano state corredate di attestato di conformità ai requisiti di sicurezza di cui all'Allegato V del D.lgs. 81/2008 (art. 72, co. 1)</b></li> <li>- <b>Verificare le attrezzature di lavoro senza conduttore noleggiate o concesse in uso al datore di lavoro (DL) siano corredate di attestato do buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza; (art 72, co. 2)</b></li> <li>- <b>Verificare che il Datore di Lavoro (art 72, co. 2) abbia rilasciato una dichiarazione riportante l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente Titolo.</b></li> </ul>				
<b>2.2</b>	<p><b>Luoghi di Lavoro</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>D.Lgs 9.04.2008 n° 81</b></li> <li>▪ DPR 19.03.1956 n. 303</li> <li>▪ DPR 27.04/1955 n. 547</li> <li>▪ D.Lgs. 626/94, e successive modifiche</li> </ul> <p>Per memoria: v. anche punto 22 e punto 19.1</p>				
	<p>Verificare evidenza di "notifica" (*) per costruzione/ampliamento/ adattamento di edificio/locali per lavorazioni industriali, di cui art. 67 D.lgs. 81/2008 (*) eccetto in caso di meno di 3 addetti</p>				
	<p>Verificare evidenza di autorizzazione all'uso di locali interrati/ seminterrati (art 65. D.lgs. 81/2008)</p>				
	<p>Verificare che <i>le vie e le uscite di emergenza</i> (**) (Allegato IV – Requisiti Luoghi di Lavoro), p.to 1.5):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- siano evidenziate da apposita segnaletica ben collocata</li> <li>- rimangano sgombre</li> </ul>				
	<p>Verificare divieto di installazione, <i>come porte di uscita di emergenza</i>, (**) nei locali di lavoro e di deposito, di porte girevoli su asse centrale, saracinesche a rullo, porte scorrevoli verticalmente NB.: per le porte di uscita delle "banche" vedi Circolare MiniLavoro e Previdenza Sociale n. 74/2000 del 30.10.2000</p> <p>(**) vedi più avanti anche punto 5</p>				

2.3

**Dispositivi di protezione individuale**

- **D.Lgs 9.04.2008 n° 81 (TITOLO III – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE)**
- DPR 27.04.1955 n. 547
- DPR 19.03.1956 n. 303
- D.Lgs. 4.12.1992 n. 475, come modif. da D.Lgs. 2.01.1997, n. 10 (*attuaz. Dir. 93/68/CEE, 93/95/ CEE e 96/58/CE relative ai DPI*)
- D.Lgs. 19.09.1994 n. 626 modificato e integrato da:  
D.Lgs. 19.03.1996 n. 242
- DM 2.05.2001 (*criteri per la individuazione di DPI*)
- DM 17.01.1997 (*elenco di norme armonizzate concernente l'attuazione della Dir. 89/686/CEE relativa a DPI*)
- DM 4.06.2001 (*II elenco di norme armonizzate concernente l'attuazione della Dir. 89/686/CEE relativa ai DPI*)
- DM 13.02.2003 (*III elenco di norme armonizzate concernente l'attuazione della Dir. 89/686/CEE relativa ai DPI*)
- DM 27.11.2006 (*IV elenco riepilogativo di norme armonizzate concernente l'attuazione della Dir. 89/686/CEE, relativa ai DPI*)
- **DM 07.12.2007 (V elenco riepilogativo di norme armonizzate concernente l'attuazione della Dir. 89/686/CEE, relativa ai DPI)**

Verificare che siano forniti ai lavoratori i *dispositivi di protezione individuale (DPI)* adeguati ai rischi che non possono essere evitati con altri mezzi (art. 76, art. 77 e art. 79, e Allegato VIII D.L.gs. 81/2008.), come risulta dalla analisi e *valutazione dei rischi* di cui sopra al punto 1.2

Verificare che i DPI siano conformi ai requisiti previsti dal D.Lgs. 475/92, richiamato da art. 76 D.Lgs. 626/94  
NB.: considerare anche DM 2.05.2001 (criteri per l'individuazione e uso dei DPI)

Verificare obbligo di addestramento per i lavoratori che impiegano DPI dell'udito e DPI classificati di terza categoria ai sensi del D.Lgs. 4.12.1992 n. 475

2.4

**Dispositivi di sicurezza delle macchine**

- **D.Lgs 9.04.2008 n° 81**
- DPR 27.04.1955 n. 547

Verificare condizioni organizzative per il rispetto del divieto di:  
- rimozione (eccetto in caso di necessità) delle "*protezioni e dei dispositivi di sicurezza delle macchine*" (art. Allegato V – Parte I, p.to 6)  
- riparare, registrare, pulire, oliare, ingrassare organi in moto (Allegato VI – p.to 1.6.). I lavoratori devono essere edotti con avvisi chiaramente *visibili*.

3

**Prevenzione e lotta antincendio, valutazione del rischio di incendio**

- **D.Lgs 9.04.2008 n° 81**
- DPR 26.05.1959 n. 689, modificato da DM 16.02.1982 (*attività soggette*)
- D.Lgs. 19.09.1994 n. 626 modificato e integrato da D.Lgs. 19.03.1996 n. 242
- L. 15.03.1997 n. 59
- DPR 12.01.1998 n. 37
- DM 10.03.1998 (*criteri sicurezza; gestione emergenza luoghi lavoro*)
- DM 4.05.1998
- DM 19.03.2001
- DM 20.12.2001 (*apparecchi evacuatori di fumo e calore*)
- DM 3.09.2001 (*classificazione materiali ai fini prev. incendi*) e sua rettifica DM 28.05.2002, che modifica DM 26.07.1984
- DM 18.09.2002 (*regola tecnica prevenzione incendi: strutture sanitarie pubbliche e private*)
- DM 10.5.2001 (*adeguamento regola tecnica DM 13.10.1994 depositi GPL*); DM 31.10.2001; DM 16.10.2002
- DM 31.03.2003 (*requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento/ventilazione*)
- DM 12.09.2003 (*approvazione della regola tecnica di P.I. per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto*)
- DM 6.10.2003 (*approvazione della regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di P.I. per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9.04.1994*)
- DPR 24.10.2003 n. 340 (*regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione*)
- DM 14.05.2004 (*reg. tecnica P.I. deposito gas di petrolio liquefatto con capacità < 13m3*) come integrato da DM 5.07.2005
- DPR 10.06.2004 (*attività affidate a VVFF-CPI*)
- DM 21.06.2004 (*classificazione di resistenza al fuoco e omologazione di porte*)
- DM 03.11.2004 (*porte e sicurezza in caso incendio*)
- Decreto Legge 9.11.2004 n. 266 - G.U. n. 264 del 10.11.2004 (*prezzo: al 31 dicembre 2005 il termine stabilito dall'art. 10 bis del*

decreto-legge n. 200 del 2003 in materia di nulla osta provvisorio per le attività soggette al rilascio del CPI, ma non ancora disciplinate da una specifica regola tecnica; al 31 dicembre 2005 il termine per l'adeguamento delle prescrizioni antincendio riferite a strutture turistiche e ricettive)

- DM 28.04.2005 (regola tecnica P.I. impianti termici alimentati da combustibili liquidi)
- DM 15.09.2005 (regola tecnica P.I. per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)
- DM 29.12.2005 (superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell'art. 7 del DPR 12.01.1998, n. 37)
- Decreto 22.02.2006 (regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici)
- DPR 12.04.2006, n. 214 (reg. semplificazione procedure di P.I. relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi)
- DM 31.08.2006 (regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione)
- D. Legge 28.12.2006, n. 300, art. 3, co. 4 (proroga al 30 aprile 2007 adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti)
- **D.MinInt. 16/02/2007 (classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione)**
- **D.MinInt. 9/05/2007 (direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio.**
- **D.MinInt. 9/03/2007 (prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del CN VF)**
- **D.MinInt. 22/10/2007 (regola tecnica di prev. incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi)**

Per memoria:

Decreto-Legge 9.11.2004, n. 266 – G.U. n. 264 del 10.11.2004 – (proroga: al 31 dicembre 2005 il termine stabilito dall'art. 9bis del decreto-legge n. 200 del 2003 in materia di nulla osta provvisorio per le attività soggette al rilascio del CPI, ma non ancora disciplinate da una specifica regola tecnica; al 31 dicembre 2005 il termine per l'adeguamento delle prescrizioni antincendio riferite a strutture turistiche e ricettive)

**NB: Per quanto concerne i provvedimenti o DM di attuazione delle disposizioni di legislative abrogate, resta in vigore (fino all'emanazione di provvedimenti attuativi sostitutivi) il DM 10/3/1998**

Verificare che sia stata effettuata la "valutazione del rischio di incendio" (come parte specifica del DVR di cui all'art. 28, co. 2 D.Lgs. 81/2008 - vedi sopra punto 1.2) secondo i criteri riportati in All. I DM 10.03.1998, e con la classificazione del livello di rischio prevista (art. 2 DM 10.03.1998)

Chiedere evidenza della tenuta della documentazione (relativa ai controlli, alle verifiche, agli interventi di manutenzione, all'informazione e alla formazione del personale, effettuati) che deve essere annotata in un apposito registro ("registro antincendio") a cura del responsabile dell'attività.  
Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando VVFF (art. 5 DPR 37/98 per attività soggette ai controlli dei VVFF; punto 2.11 del DM 10.03.1998 per tutti i luoghi di lavoro)

Verificare che sia stato elaborato il "piano di emergenza" (\*) in conformità ai criteri di cui all'All. VIII del DM 10.03.1998  
(\*) per < di 10 dipendenti non è necessario, salvo adottare misure organizzative/gestionali

Verificare evidenza delle misure attuate per informare/formare i lavoratori sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di incendio (art. 3 ed All. VII DM 10.03.1998; art. 21 D.Lgs. 626/94 e sue modifiche)

Accertare evidenza di "attestato di idoneità tecnica" (di cui all'art. 3 L. 28.11.1996 n. 609) per i lavoratori addetti alla gestione emergenza/lotta antincendio che operano nei luoghi di lavoro delle attività indicate nell'All. X del DM 10.03.1998 (centrali termoelettriche, ospedali, ecc.)

Accertare evidenza che le vie e le uscite di emergenza (Allegato IV, p.to 1.5) siano realizzate in conformità all'All. III del DM 10.03.1998

Verificare evidenza documentazione per certificato prevenzione incendi

<p>Per le strutture sanitarie esistenti, verificare consapevolezza di adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione/costruzione ed esercizio, di cui in All. a DM 18.09.2002 NB.: adeguamento al Titolo II entro il 3 ottobre 2007, nelle condizioni previste da art. 4, salvo gli obblighi previsti nella legislazione di sicurezza</p>				
<p>Per le strutture ricettive esistenti verificare consapevolezza di adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi (<i>prorogato al 30 aprile 2007 adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti da D. Legge 28.12.06, n. 300, art.3,co.4</i>).</p> <p><i>Ulteriore proroga, con vincoli, per la messa a norma delle strutture ricettive, già prorogata nel 2004, nel 2005 e nel 2006 con il Decreto-Legge 31 Dicembre 2007, n. 248: proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria. (GU n. 302 del 31-12-2007), convertito in legge e pubblicato in GURI il 29 febbraio 2008. In vigore dal giorno successivo.</i></p> <p><b>NB.: Le attività ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto devono completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui alle lettere b) e c) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto ministeriale 9 aprile 1994, del Ministro dell'interno pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine del 30 giugno 2008.</b> La proroga resta comunque subordinata al rispetto dell'adempimento consistente nella (avvenuta) presentazione della richiesta di nulla osta ai Vigili del Fuoco entro il termine del 30 giugno 2005</p>				
<b>4</b>	<b>Igiene del lavoro</b>			
4.1	<p><b>Rumore interno</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <a href="#">D.Lgs. 9.04.2008 n° 81 (TITOLO VIII – AGENTI FISICI) - CAPO II – PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO</a></li> <li>▪ D.Lgs. 4.09.2002 n. 262 (<i>emissione acustica di attrezzature/macchine destinate a funzionare all'aperto: Dir. 2001/14/CE</i>), come modificato da DM Amb. 24.07.2006 (<i>modifiche ad All. I, parte B</i>)</li> <li>▪ D.Lgs. 10.04.2006 n. 195 (<i>inserimento del Titolo V-bis nel D.Lgs. 626/94</i>) (<i>attuazione Dir. 2003/10/CE su esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da agenti fisici – rumore</i>)</li> </ul> <p>Per memoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ D.Lgs. 10.04.2006 n. 195 abroga le disposizioni di cui al Capo IV D.Lgs. 15.08.1991 n. 277</li> </ul>			
<p>Verificare evidenza documentale che il datore di lavoro abbia proceduto, nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'art. 28 ed art. 190 del D.Lgs. 81/2008, alla "valutazione l'esposizione dei lavoratori al <i>rumore</i>" durante l'attività lavorativa prendendo in considerazione in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione<sup>(Nota 1)</sup>, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo (art. 189, D.lgs. 81/2008)</li> <li>- i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'art. 189, D.lgs. 81/2008</li> <li>- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza ed ai minori (art. 190, co. 1c)</li> <li>- l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore</li> <li>- la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione<sup>(Nota 2)</sup> (Art. 190, D.lgs. 81/2008)</li> </ul> <p><i>Nota1: nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale deve essere considerato il livello settimanale massimo ricorrente. (art. 189, co. 3)</i></p> <p><i>Nota2: Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare l'efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del valore limite di esposizione. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione.</i></p>				
<p>Verificare che il "documento di valutazione" riporti i risultati delle misure del livello di rumore per quei lavoratori, la cui esposizione può essere ritenuta superiore ai "valori inferiori di azione"</p>				

## 4.2

**Agenti cancerogeni e mutageni**

- [D.Lgs 9.04.2008 n° 81 - TITOLO IX – SOSTANZE PERICOLOSE - CAPO II – PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI](#)
- D.Lgs. 19.09.1994 n. 626 modificato e integrato da:  
D.Lgs. 19.03.1996 n. 242
- D.Lgs. 25.02.2000 n. 66
- [D. MiniSal. 12.07.2007, n. 155 \(Reg. attuativo dell'art. 70, co. 9, del D.Lgs. 626/94; Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni\)](#)

Verificare che sia stata effettuata la “*valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni*” (V.E.A.C.M.) (Art. 236, D.lgs. 81/2008), i risultati della quale sono riportati nel Documento di cui all'art. 17

Verificare che i risultati della “*valutazione*” di cui sopra siano riportati nel “documento di valutazione dei rischi” (DVR) di cui all'art. 28, co.2 o l'**autocertificazione dell'effettuazione della VdR di cui all'art. 29, co. 5 D.Lgs. 81/2008** (vedi punto 1.2), integrandolo con i dati di cui all'art. 236, co.4 (es. **le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cui all' ALLEGATO XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni**; il numero di lavoratori esposti o potenzialmente esposti ad AC/M, misure preventive /protettive, ecc.)

Accertare evidenza *che il datore di lavoro* abbia effettuato nuovamente la “*valutazione*” (V.E.A.C.M) in occasione di modifiche produttive significative, e comunque non oltre 3 anni dall'ultima valutazione effettuata (art. 236, co. 5 D.lgs. 81/2008)

Verificare evidenza di misure/condizioni gestionali/procedurali per il rispetto di:

- divieto di assumere cibi/bevande e di fumare nelle aree a rischio(art.238 D.Lgs. 81/2008)
- obbligo di isolare/circondare /segnalare (ove tecnicamente possibile) le aree a forte rischio nel caso di *manutenzione* o di *particolari operazioni lavorative* durante le quali sia prevedibile una esposizione rilevante dei lavoratori *addetti*, riducendo al minimo gli esposti e fornendo loro speciali indumenti (art. 241 D.Lgs. 81/2008)
- divieto di accesso per gli altri lavoratori non addetti (art 237, D.lgs. 81/2008)

Accertare evidenza di:

- “*registro di esposizione*” di cui all'art. 243, co. 1, D.Lgs 81/2008
- “*consegna*” a ISPSP e a Organo di vigilanza competente di copia del “*registro di esposizione*”, art. 243, co. 8.

## 4.3

**Agenti biologici**

- [D.Lgs 9.04.2008 n° 81 - TITOLO X – ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI](#)
- D.Lgs. 19.09.1994 n. 626 modificato e integrato da: D.Lgs. 19.03./1996 n. 242, e DM 12.11.1999

Accertare evidenza di avvenuta “*comunicazione*” all'Organo di vigilanza prima dell'inizio attività nei casi e con le modalità previste all'art. 269 D.Lgs. 81/2008

Accertare evidenza della “*autorizzazione*” del Ministero della Sanità all'utilizzo di un agente biologico del gruppo 4 (art. 270 D.Lgs. 81/2008)

Verificare che sia stata effettuata la “*valutazione del rischio*” di cui all'art. 271 D.Lgs. 81/2008

Verificare che il “documento di valutazione dei rischi” (DVR) di cui all'art. 17, co.2 D.Lgs. 81/2008 (vedi punto 1.2), sia integrato con le informazioni di cui all'art. 271, co. 5 D.Lgs. 81/2008 (es. fasi del procedimento lavorativo con rischio di esposizione, numero addetti, misure preventive/protettive, ecc.)

	Accertare evidenza <i>che il datore di lavoro</i> abbia effettuato nuovamente la "valutazione" ( <b>V.E.A.B. – Valutazione dell'Esposizione ad Agenti Biologici</b> ) in occasione di modifiche produttive significative, e comunque non oltre 3 anni dall'ultima valutazione effettuata			
	Accertare evidenza del "registro di esposizione" di cui all'art. 280 D.Lgs. 81/2008			
	Verificare (a campione) consapevolezza dei lavoratori circa previsione dell'art. 277 D.Lgs. 81/2008 di "segnalare l'incidente nel caso di rischio agenti biologici"			
	Verificare se sono previste "procedure" da seguire in caso di infortunio/incidente (artt.272 e 278, co.4 del 81/2008)			
	Accertare evidenza: - della "consegna" all'Istituto Superiore della Sanità (ISS), all'ISPSP e all' Organo di vigilanza competente di copia del "registro di esposizione" (art. 280, co. 3a) - della "comunicazione" agli Enti di cui sopra, con cadenza triennale, delle variazioni intercorse (art. 280, co. 3a)			
<b>4.4</b>	<b>Radiazioni ionizzanti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>D.Lgs 9.04.2008 n° 81 - TITOLO VIII – AGENTI FISICI - CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI: art. 180, co. 3 "Definizioni": la protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata unicamente dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue successive modificazioni.</b></li> <li>▪ L. 13.02.1964 n. 185</li> <li>▪ D.Lgs. 17.03.1995 n. 230, modificato da D.Lgs. 26.05.2000 n. 241, modificato da D.Lgs. 9.05.2001 n. 257, modificato da Legge 1.03.2002 n. 39</li> </ul>			
	Verificare evidenza di "relazione contenente le valutazioni di radioprotezione" elaborata da "esperto qualificato" per le attività che comportano la presenza di sorgenti radiogene (D.Lgs. 230/95)			
	Verificare evidenza "classificazione A - B - non esposto" dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 241/00), ed adozione procedure conseguenti per il personale classificato A e B			
<b>4.5</b>	<b>Campi elettromagnetici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>D.Lgs 9.04.2008 n° 81 - TITOLO VIII – AGENTI FISICI- CAPO IV – PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI (artt. 206 – 212 ed allegati XXXVI lettera A tabella 1:valori d'esposizione; XXXVI lettera B, tabella 2: valori d'azione )</b></li> </ul> <p><i>NOTA: le disposizioni qui contenute disciplinano per la prima volta la materia della prevenzione dei rischi da esposizione ai campi elettromagnetici. Le stesse disposizioni, tuttavia, entreranno in vigore a decorrere dal 30/4/2012. Questa decorrenza è prevista da una Direttiva Comunitaria già adottata ed in corso di pubblicazione che modifica la decorrenza già stabilita dalla precedente direttiva (2004/40/CE, art. 13 §1) al 30/4/2008</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>DM 10.09.1998 n. 381 (valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Alte frequenze)</b></li> <li>▪ <b>L. 22.02.2001, n. 36 (legge quadro esposizione a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici)</b></li> <li>▪ <b>DPCM 8.07.2003 - GU n. 200 del 28.08.2003 (BASSA frequenza: campi elettrici/magnetici 50Hz da elettrodotti - limiti esposizione, valori attenzione, obiettivi di qualità per protezione popolazione)</b></li> <li>▪ <b>DPCM 8.07.2003 - GU n. 199 del 28.08.2003 (ALTE frequenze: campi elettrici, magnetici, elettromagnetici generati da sorgenti fisse di telecomunicazione/radiotelev. a freq. tra 100Khz-300Ghz - limiti di esposizione, valori di attenzione, obiettivi di qualità per la protezione della popolazione)</b></li> <li>▪ <b>D.Lgs. 1.08.2003 (procedimenti autorizzatori per la istallazione di infrastr. di comunicaz. elettr.)</b></li> <li>▪ <b>D.Lgs. 6.11.2007 n. 194 (attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE – elenco di apparecchiature)</b></li> <li>▪ <b>D.Lgs 19/11/2007 n. 257 (Modifica della rubrica del titolo V- bis e inserimento del titolo V-ter nel D.Lgs n. 626 del 1994: attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici -campi elettromagnetici-)</b></li> </ul> <p>Per memoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>DPCM 23.04.1992 (limiti massimi di esposizione Basse frequenze, distanze di rispetto da elettrodotti)</b> (Abrogato da art. 8 DPCM 8.07.2003 - GU n. 200/28.08.2003)</li> <li>▪ <b>DPCM 28.09.1995 (norme tecniche elettrodotti)</b> (Abrogato da art. 8 DPCM 8.07.2003 - GU n. 200/28.08.2003)</li> <li>▪ <b>D.Lgs. 4.09.2002 n. 198 (autorizzazione, compatibilità a limiti esposizione per infrastr. di telecomunicaz.)</b> ("dichiarato illegittimo" da sentenza n. 303/03 della Corte Costituzionale)</li> </ul>			

<p>BASSA frequenza - per esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di 50 Hz generati da elettrodotti (art. 3 DPCM 8.07.2003 - GU n. 200/28.08.2003):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ chiedere evidenza delle misure gestionali per il rispetto dei "limiti di esposizione" previsti (100 µT per l'induzione magnetica – 5 KV/m per il campo elettrico, intesi come valori efficaci)</li> <li>✓ nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi e scolastici, e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere, chiedere evidenza delle misure gestionali adottate per il rispetto del "valore di attenzione" di 10 µT (mediana dei valori nell'arco delle 24 ore) per induzione magnetica</li> </ul>				
<p>ALTE frequenze - per esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici con frequenza tra 100KHz -300GHz (art. 3-4, DPCM 8.07.2003 - GU n. 199/28.08.2003):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ chiedere evidenza delle misure gestionali per il rispetto dei "limiti di esposizione" previsti (in Tab.1 dell'All. B al DPCM) per "intensità di campo Elettrico E(V/m), "intensità di campo Magnetico" H(A/m), "Densità di Potenza" (W/m2)</li> <li>✓ all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere, e loro pertinenze esterne fruibili come amb. abitativi, chiedere evidenza delle misure gestionali adottate per il rispetto del "valore di attenzione" previsti( in Tab. 2 dell'All. B al DPCM) per "intensità di campo Elettrico E(V/m), "intensità di campo Magnetico" H(A/m), "Densità di Potenza" (W/m2)</li> <li>✓ nelle aree intensamente frequentate, chiedere evidenza delle misure gestionali adottate per il rispetto degli "obiettivi di qualità" indicati nella Tab. 3 dell'all. B al DPCM</li> </ul>				
<p><b>Verificare (a) che sia stata effettuata la "identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi dei campi elettromagnetici"<sup>(1)</sup> " (art 209 D.Lgs 81/2008)</b></p> <p><b>NB. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo del livello di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio (DVR) di cui all'art.17 e 28 D.Lgs 81/2008</b></p> <p><b>(*)«campi elettromagnetici»: "campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz" (art. 207, D.lgs. 81/2008)</b></p> <p><b>(a) entra in vigore il 30 aprile 2012</b></p>				
<p><b>Verificare (a) evidenza di "sorveglianza sanitaria" (art. 209 D.lgs. 81/2008 per lavoratori per i quali e' stata rilevata un'esposizione superiore ai "valori limite " di cui all'articolo 208 D.lgs. 81/2008 ed Allegati XXXVI, lettera A, tabella 1; lettera B, Tabella 2.</b></p> <p><b>NB. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente</b></p> <p><b>(a) entra in vigore il 30 aprile 2012</b></p>				
<p><b>4.6 Radiazioni Ottiche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>D.Lgs 9.04.2008 n° 81 - TITOLO VIII – AGENTI FISICI- CAPO V – PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI (artt. 213 – 218 ed Allegati XXXVII, parte I: valori limite d'esposizione per le radiazioni incoerenti; XXXVIII, parte II: valori limite d'esposizione per le radiazioni laser)</b></li> </ul> <p><b>NOTA: le disposizioni qui contenute disciplinano per la prima volta la materia della prevenzione dei rischi da radiazioni ottiche. Le stesse disposizioni entreranno in vigore a decorrere dal 26 aprile 2010.</b></p>				

<p>Verificare (a) che sia stata effettuata la “<b>identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi delle radiazioni ottiche</b>” (art 216 D.Lgs 81/2008)</p> <p><b>NB. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo del livello di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio (DVR) di cui all’art.17 e 28 D.Lgs 81/2008</b></p> <p><i>(*) radiazioni ottiche: tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d’onda compresa tra 100nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse</i></p>				
<p>Verificare che il datore di lavoro (DL) abbia provveduto a definire ed attuare il “<b>programma di azione</b>” comprendente misure tecniche e/o organizzative destinate ad evitare che l’esposizione superi i valori limite, tenendo conto in particolare (art. 217 D.lgs. 81/2008):</p> <p>a) di altri metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche;</p> <p>b) della scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere;</p> <p>c) delle misure tecniche per ridurre l’emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l’uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute;</p> <p>d) degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;</p> <p>e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;</p> <p>f) della limitazione della durata e del livello dell’esposizione;</p> <p>g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale;</p> <p>h) delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature.</p>				
<p>Verificare che i luoghi di lavori identificati nel VdR di cui art 216 in sui si superano i livelli di azione, siano indicati con un’apposita segnaletica. Dette aree devono essere inoltre identificate e l’accesso alle stesse limitato, laddove ciò sia tecnicamente possibile (art. 217 co. 2 D.lgs. 81/2008</p>				
<p>Verificare (a) evidenza di “<b>sorveglianza sanitaria</b>” (art. 218 D.lgs. 81/2008 per lavoratori per i quali e’ stata rilevata un’esposizione superiore ai “valori limite “ di cui all’articolo 215 D.lgs. 81/2008 ed Allegati XXXVII, parte II e parte II</p> <p><b>NB. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente</b></p>				
<p><b>4.7 Videoterminali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>D.Lgs 9.04.2008 n° 81 - TITOLO VII – ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI</b></li> <li>▪ D.Lgs. 19.09.1994 n. 626 modificato e integrato da: D.Lgs. 19.03.1996 n. 242</li> <li>▪ DM 2.10.2000 (<i>linee guida d’uso</i>)</li> <li>▪ L. 29.12.2000 n.422 (art. 21)</li> <li>▪ L. 3.02.2003 n.14, art. 7 (<i>Legge comunitaria 2002 - modifica all’art. 55, co. 5 del D.Lgs. 626/94: DL e dispositivi speciali di correzione</i>)</li> </ul>				
<p>Verificare che sia aggiornata la valutazione del rischio di cui all’art. 17 e 28, del D.Lgs. 81/2008 con l’analisi dei posti di lavoro (con riguardo ai rischi per la vista e per gli occhi, ai problemi di postura ,alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale) sulla base dell’All. XXXIV al D.Lgs. 81/2008 (art. 174, co. 1 D.Lgs. 626/94)</p>				
<p>Verificare che i posti di lavoro ai videoterminali (VDT) rispondano a requisiti specifici riportati in All. XXXIV al D.Lgs. 81/2008</p>				



<p>Verificare che i lavoratori addetti all'uso di VDT <i>per 20 ore settimanali</i> (in modo sistematico e abituale, dedotte le interruzioni di cui all'art. 175 D.Lgs. 626/94), sono sottoposti a <b>sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi; ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.</b></p>				
4.8	<p><b>Amianto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>D.Lgs. 9.04.2008 n° 81 - TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE - CAPO III – PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO</b></li> <li>▪ DPR 24.5.1988 n. 215 (<i>crocidolite: divieto, con deroghe, commercializz.</i>)</li> <li>▪ L. 27.03.1992 n. 257 (<i>norme relative a cessazione di impiego di amianto</i>) come modificata da: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ L. 24.04.1998 n. 128, art.16, e</li> <li>✓ L. 9.12.1998 n. 426 art. 4</li> </ul> </li> <li>▪ DPR 8.08.1994 (<i>piani di bonifica</i>)</li> <li>▪ DM 6.09.1994 (<i>norme/metodologie di applicazione L. 257/92: valutazione rischio, controllo, bonifica; coperture in cemento-amianto</i>)</li> <li>▪ D. Lgs. 17.03.1995 n. 114 (<i>limiti di emissione di amianto in atmosfera e negli effluenti liquidi</i>)</li> <li>▪ DM 26.10.1995 (<i>bonifica amianto nei mezzi rotabili</i>)</li> <li>▪ D.M. 14.05.1996 (<i>bonifica amianto: normative/metodologie</i>)</li> <li>▪ D.M. 20.08.1999 (<i>bonifica amianto a bordo di navi</i>), rettificato da D.M. 25.07.2001</li> <li>▪ Deliberazione Albo Naz. Gest. Rif. 1.02.2000 (<i>iscrizione Albo cat.10-bonifica amianto</i>) come modificata da Deliberaz. 14.03.2001</li> <li>▪ DPCM 10.12.2002 n. 308 (<i>determinazione del modello e delle modalità di tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati ai sensi dell'art. 36, co. 3 del D.Lgs. 277/91</i>)</li> <li>▪ DM 18.03.2003 n. 101 (<i>reg. per la realizzazione di una mappatura - da parte Regioni - delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'art. 20 della L. 23.03.2001 n. 93</i>)</li> <li>▪ Deliberazione 30.03.2004 (<i>criteri per iscrizione a Albo cat. 10-bonifica dei beni contenenti amianto</i>)</li> <li>▪ Deliberazione 30.03.2004 (<i>modulistica iscriz. Albo cat.10-bonifica dei beni contenenti amianto</i>)</li> <li>▪ D.M. 5.2.2004 (<i>garanzie finanziarie prestate a favore dello Stato dalle Imprese che effettuano la attività di bonifica dei beni contenenti amianto</i>)</li> <li>▪ DM 29.07.2004 n. 248 (<i>reg.to per determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto</i>)</li> <li>▪ DM 14.12.2004 (<i>divieto di installazione di materiali contenenti amianto</i>)</li> <li>▪ D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 (<i>Norme in materia ambientale : parte IV gestione rifiuti</i>), art. 227, co. d)</li> <li>▪ Delibera n. 2 Albo Naz. Gest. Rif. 10.07.2006 (<i>disponibilità attrezzature minime per iscrizione cat. 9 e cat. 10</i>)</li> <li>▪ D.Lgs. 25.07.2006 n. 257 (<i>attuazione Dir. 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro</i>)(*), che modifica il D.Lgs. 626/94</li> </ul> <p>Per memoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (*) D.Lgs. 15.08.1991 n. 277: <i>protezione lavoratori rischi da amianto (abrogate le disposizioni già contenute nel Capo III del D.Lgs. 277/1991 con D.Lgs. 25.07.2006 n. 257)</i></li> </ul>			
<p>Verificare se sono state predisposte misure per valutare la situazione relativa alla presenza di amianto (<i>valore limite per la concentrazione di amianto nell'aria: 0,1 fibre per centimetro cubo di aria</i>) – art. 254 co.1 D.lgs. 81/2008</p>				
<p>Verificare se è stato realizzato un inventario di tutti i materiali presenti nel Sito che possono contenere amianto e, in caso affermativo, se sono state prese in considerazione le misure conseguenti</p>				
<p>Verificare nomina del "responsabile per le strutture contenenti amianto" ai sensi del DM 6.9.1994</p>				
<p>Verificare evidenza documentale di presentazione di "notifica" (*) (art. 250 co. 1, D.lgs. 81/2008) da parte del datore di lavoro all'Organo di vigilanza competente per territorio, prima dell'inizio dei lavori di cui all'art. 246 D.Lgs. 81/2008 (manutenzione, demolizione, trattamento rifiuti, bonifica, ecc.)</p>				

<p>(*) la notifica deve contenere i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ubicazione del cantiere</li> <li>- tipi e quantitativi di amianto manipolati</li> <li>- attività e procedimenti applicati</li> <li>- numero di lavoratori interessati</li> <li>- data di inizio dei lavori e relativa durata</li> <li>- misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto</li> </ul>				
<p>Nel caso di "Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto" verificare evidenza documentale che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>tali lavori vengano effettuati solo da Imprese rispondenti ai requisiti di cui all'art.212 D.lgs. 152/2006 s.m.i. (Albo nazionale dei Gestori Ambientali) come corretto e integrato da D.Lgs. 8.11.2006 n. 284, e modificato da D.Lgs 16/01/2008,n. 4</b></li> <li>- il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predisponga un "piano di lavoro" con le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno</li> <li>- il "piano di lavoro" sia inviato all'Organo di vigilanza almeno trenta giorni prima di inizio lavori (questo adempimento sostituisce quello della "notifica di cui sopra", al punto precedente</li> </ul>				
<p>Nel caso di Organizzazioni che svolgono attività di smaltimento o di bonifica di amianto (o che utilizzino amianto direttamente o indirettamente nei cicli produttivi), verificare evidenza di invio a Autorità competenti della "relazione annuale" di cui all'art. 9 L.257/92</p>				
<p>Nel caso di attività di rimozione, smaltimento, e bonifica di amianto, verificare evidenza, per i dirigenti e i lavoratori interessati, dei requisiti professionali (corsi di formazione professionale e titoli di abilitazione) in conformità all' art. 10 DPR 8/8/1994</p>				
<p>Verificare che il conferimento dei rifiuti di amianto o contenenti amianto venga effettuato nel rispetto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ disciplinari tecnici di cui all'all. A al DM 29.07.2004 n. 248</li> <li>✓ nelle tipologie di discarica e secondo modalità e criteri di deposito indicati nel DM 13.03.2003, All. 1 (come integrato da All. A DM 29.07.2004 n. 248)</li> </ul>				
<p>4.9</p>	<p><b>Agenti chimici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>D.Lgs 9.04.2008 n° 81 - TITOLO IX – SOSTANZE PERICOLOSE - CAPO I – PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI</b></li> <li>▪ D.Lgs. 19.09.1994 n. 626 modificato e integrato da: D.Lgs. 19.03.1996 n. 242, e da D.Lgs. 2.02.2002 n. 25 (Dir. 1998/24/CE agenti chimici; aggiunge il Titolo VII-bis a D.Lgs. 626/94) DM 26.02.2004 (nuovo All. VIII- ter: valori limite di esposizione professionale)</li> <li>▪ DM 7.9.2002 rettif. da DM. 12.12.2002 (scheda di sicurezza sostanze e preparati)</li> <li>▪ <b>D.MiniLav. 4/02/2008 (recep. Dir.CE 7/2/2006, n. 2006/15/CE che definisce un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale;l'allegato VIII-ter del D.Lgs626/94 come sostituito dal decreto 26/02/2004, e' integrato dal nuovo elenco di valori limite di esposizione professionale)</b></li> </ul>			
<p>Verificare per qualsiasi attività lavorativa le modalità di identificazione e classificazione degli "agenti chimici pericolosi (*)" come definiti all'art. 222, co. 1b, D.lgs. 81/2008 (*) prodotti o no intenzionalmente, utilizzati/o di prevista utilizzazione, smaltiti</p>				
<p>Verificare evidenza dello stato di aggiornamento della "valutazione dei rischi" come da art. 223, D.lgs. 81/2008</p>				
<p>Verificare evidenza documentale degli obblighi di prevenzione in ordine a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- misure e principi generali per la prevenzione dei rischi (art. 224, D.lgs 81/2008)</li> <li>- misure specifiche di protezione e di prevenzione (art. 225, D.lgs 81/2008)</li> <li>- sorveglianza sanitaria (ove prevista) (artt. 229 e 230, D.lgs 81/2008)</li> </ul>				

Verificare evidenza di misurazione periodica (*) degli agenti chimici che possono presentare un rischio per la salute (art. 225, co. 2, D.lgs 81/2008) (*) salvo che non si dimostri con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione/protezione				
Verificare la predisposizione di apposite misure di emergenza (art. 226, D.lgs 81/2008) contenute nel "piano di emergenza interno" di cui al DM 10.3.1998 (sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza)				
Verificare modalità gestionali in ordine alla informazione e formazione per i lavoratori (art. 227, D.lgs. 81/2008): - loro adeguatezza ai risultati della valutazione dei rischi (co. 2) - accesso a schede di sicurezza (co. 1)				
Verificare che contenitori e condutture per gli agenti chimici pericolosi siano contrassegnati da segnali di sicurezza (Rif. D.lgs. 81/2008 - TITOLO V – SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, si veda più avanti al punto 9), e se non previsto, da chiara identificazione della natura del contenuto e dei rischi connessi (art. 227, co. 3, D.lgs. 81/2008)				

4.10

**Vibrazioni meccaniche**

- **D.Lgs 9.04.2008 n° 81 – TITOLO VIII - CAPO III – PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI**
- D.Lgs. 19.08.2005 n. 187 (*prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche: attuazione Dir. 2002/44/CE*)

Verificare che sia stata effettuata la "valutazione del rischio" (valutazione e misurazione dei livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti) nell'ambito di quanto previsto all'artt. 28 e 181 del D.lgs. 81/2008., e che sia tenuta aggiornata.

Verificare modalità gestionali in ordine alle misure di prevenzione e protezione adottate ("programma di misure tecniche o organizzative" di cui all'art. 203 D.lgs. 81/2008) per ridurre al minimo i rischi di esposizione e non superare i "valori limite di esposizione" previsti (art. 201, D.lgs. 81/2008)

NB.:

- **per quanto riguarda le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si sottolinea che è stato introdotto il valore limite per i periodi brevi (non previsto in precedenza). Si sottolinea inoltre che per le vibrazioni trasmesse al copro il valore limite d'esposizione è stato ridotto (da 1,15 m/s<sup>2</sup> ad 1,0 m/s<sup>2</sup>).**
- **Infine nel caso di variabilità del livello d'esposizione giornaliero deve essere considerato il livello giornaliero massimo ricorrente (criterio non previsto in precedenza).**

obbligo del rispetto dei limiti di esposizione per apparecchiature ante 6 luglio 2007: 6 luglio 2010 (dilazionato per settore agricolo/forestale al 6 luglio 2014).

Verificare modalità gestionali in ordine alla informazione e formazione per i lavoratori in materia (artt. 184 e 203 co. 1f del D.Lgs. 81/2008)

Verificare modalità gestionali in ordine alla "sorveglianza sanitaria" di cui all'artt. 185 e 204 D.Lgs. 81/2008

**5**

**Sostanze e preparati pericolosi**

- D.Lgs. 3.02.1997 n. 52 (*sostanze pericolose:attuz. Dir.92/32/CEE*) modificato e integrato da D.Lgs. 25.02.1998 n. 90
- DM 4/4/1997 (*scheda di sicurezza sostanze pericolose*)
- D.Lgs. 14.03.2003 n.65 (*preparati pericolosi: attuz. Dir. 1999/45/CE e 2001/60/CE; abrogazione del D.Lgs. 16.07.1998 n. 285; estensione ai prodotti fitosanitari e biocidi dal 30.07.2004*), come corretto da D.Lgs 28.7.2004 n.260

- D.Lgs. 22.05.1999 n. 174 (sanzioni violazione mancata comunicazione di informazione Reg.CEE 793/93)
- DM 10.01.2002 che integra DM 12.08.1998 (come mod. da DM 13.12.1999), che sostituisce All. I DPR 10.09.1982 n. 904 (restrizioni immissione su mercato/uso di sostanze/preparati pericolosi)
- DM 11.02.2003 (recep. Dirett. 2002/62/CE: nono adeg. All. 1 Dirett. 76/769/CE: restrizioni immissione su mercato/uso comp. organostannici)
- DM 12.03.2003 (attuaz. Dir. 2002/61/CE, coloranti azoici: restriz. immiss. mercato e uso)
- DM 17.04.2003 (recep. Dir. 2001/90/CE, 2001/91/CE, 2003/11/CE: restrizioni immissione su mercato/uso sost. peric.: creosoto, difeniletere pentabromato, difeniletere octabromato)
- DM.10.05.2004 (recep. Dir. 2003/53/CE, recante ventiseiesima modif. alla Dir. 76/769/CEE del 27.07.1976, su restrizioni immissione sul mercato/uso di talune sost./prep. pericol.: aggiunge nell'All. al DPR 10.09.1982 n. 904, come modificato dal DM 17.10.2003 - il nonilfenolo, il nonilfenolo etossilato e il cemento)
- DM 18.6.2004 (recep. Dir. 2003/36/CE, recante venticinquesima modifica alla Direttiva 76/769/CEE del 27.07.1976, su restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi: aggiorna l'elenco delle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione dell'All. al DPR 10.09.1982 n. 904, come sostituito dal DM 29.07.1994 e integrato dal DM 12.08.1998)
- DM 14.06.2002 (XXVIII adeg. Dir. 67/548/CEE sostanze pericolose: classificazione, etichettatura, frasi di rischio, consigli di prudenza, metodi tox/ecotox), che modifica:
  - ✓ DM 28.04.1997, e sue successive modifiche:
  - DM 1.09.1998,
  - DM 7.07.1999,
  - DM 10.04.2000 (XXIV, XXV adeg. Dir. 67/548/CEE), rettificato da DM 30.10.2000, e mod. in All. IV da DM 15.09.2000
  - DM 26.01.2001 (XXVI adeguam.to Dir. 67/548/CEE)
  - DM 11.04.2001 (XXVII adeguam.to Dir. 67/548/CEE)
 come poi rettificato da:
  - ✓ DM 12.12.2002 (termini)
  - ✓ DM 9.01.2003 (aggiunge in All III "R 68 possibilità effetti irreversibil")
- DM 7.09.2002 rettif.da DM. 12.12.2002 (scheda di sicurezza sostanze e preparati)
- DM 21.07.2004 (frasi tipo sui rischi particolari e sulle precauzioni da adottare in materia di prodotti fitosanitari)
- **DM 28.02.2006 (recepimento Dir 2004/74/CE: XXIX adeguamento Dir. 67/548/CEE su classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose), come modificato da DM 22/03/2007**
- D.Lgs. 27.03.2006 n. 161 (attuazione Dir. 2004/42/CE: limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria)
- DM 18.10.2006 (rec. Dir. 2005/59/CE e 2005/69/CE, recanti rispettivamente ventottesima e ventisettesima modifica della Dir. 76/769/CEE su restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi: toluene e triclorobenzene; idrocarburi policiclici aromatici negli oli diluenti e nei pneumatici)
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 del 18.12.2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). NB.: in vigore in via generale dal 1.06.2007
- **DM 09/03/2007 (Rec. Dir.2005/90/CE su restrizioni immissione sul mercato di talune sostanze e preparati pericolosi :sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione – CMR; 29ª modifica della direttiva 76/769/CEE)**
- **DM 03/04/2007(Attuazione Dir. n. 2006/8/CE del 23/01/2006, che modifica gli all. II, III e V della Dir. 1999/45/CE su classificazione, imballaggio e etichettatura dei preparati pericolosi)**
- **DM 30/05/2007 (Rec. Dir.2006/139/CE ; restrizioni in materia di commercializzazione e uso dei composti dell'arsenico)**
- **D.Lgs 14/02/2008 n.33 che modifica il D.Lgs 27/03/2006 n.161 (attuazione Direttiva 2004/42/CE:limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria**

Verificare corrispondenza criteri di classificazione adottati

Verificare a campione "Scheda di Sicurezza" per sostanze e preparati pericolosi, nonché relative modalità di gestione (es. modalità di aggiornamento)

Verificare che "la scheda di sicurezza":

- contenga le n. 16 voci obbligatorie ,compilate secondo la "guida" riportata in All. a DM 7.09.2002
- sia redatta in lingua italiana (art. 4 DM 7.09.2002)

NB.: DM 7/09/02 in vigore per fitosanitari e biocidi dal 30.07.2004

## 6 Attività industriali che rientrano nella normativa dei pericoli di incidenti rilevanti

- D.Lgs. 17.08.1999 n. 334 (attuazione Dir. 96/82/CE) come modificato da D.Lgs. 21.09.2005, n. 238 in G.U. n. 271 del 21.11.2005,

S.O. n. 189 (attuazione Dir. 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)

- DM 16.03.1998 (modalità di informazione/addestramento lavor.)
- DM 9.08.2000 (linee guida sistema di gestione della sicurezza)
- DM 9.08.2000 (modifiche impianti quantitativi di sostanze: aggravio del preesistente livello di rischio)
- DM 19.03.2001 (procedure di prevenzione incendi)
- DM 9.05.2001 (pianificazione urbanistica e stabilimenti a rischio rilevante)
- DM 10.05.2001 (depositi GPL in serbatoi fissi > 5m3 soggetti a rapporto di sicurezza)
- DM 16.05.2001 n. 293 (porti industriali e petroliferi)
- DM 16.10.2002 (depositi GPL in serbatoi fissi > 5m3,e/o in recipienti mobili > 5000 Kg:adeguamento a regola tecnica prev. incendi DM 13.10.1994)
- DPCM 25.02.2005 (linee guida per la predisposizione del "Piano di Emergenza Esterno" di cui all'art. 20, co. 4 D.Lgs. 334/99)
- **DPCM 16/02/2007 (informazione alla popolazione)**

▪ Per memoria:

**Lettera Circolare 15/01/2008 (Pianificazione dell'emergenza esterna negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante)**

**Lettera Circolare 28/12/2007 (Gestione della sicurezza nelle attività a rischio di incidente rilevante)**

**Lettera Circolare 11/09/2007 (Tutela e sicurezza sul lavoro negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante)**

**Lettera Circolare 6/07/2007 Prot. n. DCPST/A4/RS/2500 (Informazioni alla popolazione sulle misure di sicurezza)**

**Lettera Circolare 31/01/2007 (Applicabilità del D.Lgs.334/99 agli inceneritori di rifiuti solidi)**

Lettera Circolare di Min. Int. Dip. V.F. n. 4100 del 4.10.2006 (scali merci terminali di ferrovia rientranti o meno nel campo di applicazione del D.Lgs. 334/99)

Verificare se:				
- lo stabilimento rientra nel campo di applicazione della norma (presenza di sostanze pericolose elencate in All. I, parte I e II del D.Lgs. 334/99 come modificato da D.Lgs. 238/05)				
- è definita una procedura che consenta di verificare periodicamente tipologia e quantità di sostanze ai fini delle prescrizioni della normativa				
Verificare evidenza obblighi conseguenti (se applicabili) in relazione a scadenze previste:				
- <i>notifica (art. 6)</i>				
- <i>rapporto di sicurezza (art. 8)</i>				
- <i>piano di emergenza interno (art. 11)</i>				
- <i>politica di prevenzione (art. 7)</i>				
- <i>Sistema di Gestione della Sicurezza (art. 7, All. III), secondo le linee guida di cui al DM Amb. 9.08.2000</i>				
- <i>informazione alla popolazione (All. V, art. 5)</i>				
Per i porti industriali e petroliferi di cui all'art. 2 del DM 16.05.2001 n. 293, verificare evidenza di "rapporto integrato di sicurezza portuale" inviato ad Autorità competente				
Verificare evidenza documentale della predisposizione/effettuazione/ valutazione efficacia del piano di "formazione/addestramento" e delle "informazioni" necessarie per le attività di cui al DM 16.03.1998				
Verificare evidenza documentale in relazione alla definizione delle "modifiche" di impianti, depositi, ecc. secondo quanto previsto da DM 9.08.2000				

**7 Impiego di gas tossici**

- RD 9.01.1927 n. 147
- RD 18.06.1931 n. 773
- DM 5.11.1994
- **DM 13.12.2006 (revisione delle patenti di abilitazione all'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2002)**

Verificare evidenza per: *autorizzazione gas tossici*

Verificare situazione *patente di abilitazione* per l'impiego dei gas tossici

**8 Sicurezza trasporti**

- D.Lgs. n. 119 del 27.05.2005 (sicurezza marittima e prevenzione inquinamento: attuazione Dir. 2002/84/CE)
- Decreto 5.10.2006, n. 264 - GU n. 235 del 0.10.2006 - SO - (attuazione Dir. 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea)
- Deliberazione Ministero dei Trasporti - GU n. 162 del 14.07.2006 (istituzione dell'«Elenco degli Ispettori della qualità e sicurezza delle Imprese di autotrasporto», in attuazione dell'art. 9, co. 2, lett. f), del D.Lgs. 21.11.2005, n. 284 e decreto dirigenziale 17.02.2006, utilizzati dagli Organismi di certificazione per la certificazione di qualità delle Imprese, che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate reperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici)
- Deliberazione n. 14/06 Ministero dei Trasporti - GU n. 162 del 14.07.2006 (indirizzi in materia di certificazione di qualità delle Imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate reperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici, in attuazione dell'art. 9, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 21.11.2005 n. 284)
- **D.Lgs 6/11/2007 (attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti)**

## 8.1

### Merci pericolose

- DM 4.09.1996 (AD , su strada) e successivi aggiornamenti
- D.Lgs.13.01.1999 n. 41 (su ferrovia) e successivi aggiornamenti
- DM 17.04.2001(classific. merci pericolose ai fini trasp.marittimo)
- D.Lgs. 4.02.2000 n. 40 (consulente sicurezza trasporti)
- DM 6.06.2000 (norme attuative D.Lgs. 40/00)
- DM 4.07.2000 (Imprese esenti consulente sicurezza trasporti)
- DM 21.12.2001, GU n. 1 del 2.01.2002 (su strada: III adeg. Dir. 94/55/CEE) e DM 6.06.2002 (traduzione in italiano nuovo ADR)
- DM 21.12.2001, GU n. 7 del 9.01.2002 (procedure controlli su strada), di modifica del DM 31.3.1997
- DM 31.12.2001 (procedure autorizz. imbarco e trasporto marittimo) che modifica DM 4.05.1995 e sue integ.
- DM 27.02.2002, GU n. 57 del 8.03.2002 (ferrovia:norme integrative a D.Lgs. 13.01.1999 n. 41)
- DM 27.02.2002, GU n. 60 del 12.03.2002 (ferrovia: II adeg. Dir. 96/49/CE)
- D.Lgs. 23.02.2002 n. 25 (agenti chimici)
- DM 20.06.2003 (su strada: "ADR 03": recep. Dir. 2003/28/CE - IV adeguamento Dir.94/55 trasp. merci pericolose su strada)
- DM 2.09.2003 (trad. in italiano del testo consolidato della versione 2003 delle disposizioni degli All. A e B dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) di cui al DM 20.6.2003)
- DM 18.04.2003 (trasporto maritt.: liquidi/gas liq. in cisterne e veicoli cisterna)
- DM 18.12.2002 (ferrovia: III adeg. Dir. 96/49/CE; sostituisce All. a D.Lgs. 41/99 come mod. da DM 27.02.2002 con RID)
- D.Lgs. 9.04.2003 n. 113 (ferrovia: attuaz. Dir. 2000/62 /CE che mod. Dir. 96/49/CE)
- DM 26.6.2003 (ferrovia: "RID 03" recep. Dir. 2003/29/CE IV adatt. Dir. 96/49/CE)
- DM 13.01.2004 (procedure per rilascio autorizzazione imbarco e trasp. marittimo e nulla osta allo sbarco/reimbarco su altre navi delle merci pericolose)
- DM 10.06.2004 che modifica DM 6.06.2000 (Certificati di Formazione Professionale e consulenti sicurezza trasporti)
- DM 10.06.2004 che modifica DM 15.05.1997 (attuaz. Dir. 96/86/CE che adegua Dir. 94/55 trasp.merci per. - rilascio Certificati di Formazione Professionale per i conducenti ADR)
- DM 10.6.2004 (procedure per l'approvazione di imballaggi, di GIR e di grandi imballaggi destinati al trasporto su strada di merci pericolose"
- **DM 6.05.2005** (rec. Dir. 2004/112/CE del 13.12.2004, che adegua la Dir. 95/50/CE sull'adozione di procedure uniformi, in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose)
- **DPR 6.06.2005 n. 134 (navi mercantili: registri imbarco, trasporto, sbarco merci pericolose-obbligo del codice IMDG sul territorio italiano)**
- DM 2.08.2005 (rec. Dir. 2004/111/CE del 9.12.2004 su quinta modifica Dir. 94/55/CE trasporto di merci pericolose su strada)
- DM 23.09.2005 (SO G.U. 236 del 10.10.2005: traduzione in italiano testo consolidato della versione 2005 degli All. A e B di ADR di cui al DM 2.8.2005)
- DM 19.09.2005, GU n. 1 del 2.01.2006 (disciplina trasporto su strada merci pericolose: procedura approvazione cisterne e documentazione per la circolazione veicoli)
- DM 27.04.2006 (procedure relative ai controlli periodici delle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose della classe 2 dell'ADR, effettuati da Organismi notificati ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 2.02.2002 n. 23, riconosciuti idonei)
- Decreto 29.09.2006 (Norme integrative al codice IMDG (emendamento 32-04) per la verifica della compatibilità chimica degli imballaggi e dei contenitori intermedi (IBCs) di plastica destinati al trasporto di materie liquide) (Decreto n. 1014/2006)
- DM 9.10.2006 (trasporto sicuro di granaglie via mare)
- DM 6.10.2006 (norme su formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada, con riferimento alla Dir. 94/55/CE)
- Direttiva 2006/90/CE (recepimento RID 2007)
- **DM 03/01/2007 (ADR 2007- recep. Dir. 2006/20/CE del 17/2/2006, che modifica la Dir.70/221/CEE relativa ai serbatoi di carburante ed ai dispositivi di protezione posteriore anticastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi)**

Verificare applicazione normativa trasporto merci pericolose in funzione della tipologia di trasporto

Verificare nomina e titolo del "consulente per la sicurezza trasporti" per chi spedisca con personale proprio o trasporti merci pericolose (art. 3, co. 1 D.Lgs 40/00)

	<p>Verificare <i>redazione relazione annuale</i> (art. 4, co. 1, 2 e 4 D.Lgs. 40/00)  NB.: per quanto attiene al trasporto di "agenti chimici pericolosi", di cui al D.Lgs. 25/02, vedi anche punto 4.7 di cui sopra</p>				
	<p>Verificare modalità gestionali relative a definizione della etichettatura ed iscrizioni sugli imballaggi/colli</p>				
<b>8.2</b>	<p><b>Gas compressi, liquefatti o disciolti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DM Trasporti e Nav. 16.10.1998</li> <li>▪ D.Lgs. 2.02.2002 n. 23 (attrezzature a pressione trasportabili: Dir. 1999/36/CE; Dir. 2001/12/CE, Dec. 2001/107/CE), come modificato da DM 12.08.2002</li> </ul>				
	<p>Verificare documentazione relativa alla <i>revisione periodica</i> per contenitori, veicoli-cisterna, bombole (e loro equipaggiamenti) per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti in conformità agli intervalli di revisioni previsti</p>				
	<p>Verificare documentazione per rispondenza a "valutazione di conformità", di cui al D.Lgs. 23/2002, delle attrezzature a pressione trasportabili  NB.: limitatamente a fusti a pressione, incastellature di bombole e a cisterne, il D.Lgs. 23/02 si applica dal 1.07.2003</p>				
<b>9</b>	<b>Segnaletica di sicurezza</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>D.Lgs. 9.04.2008 n° 81 – TITOLO V – SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO</b></li> <li>▪ D.Lgs. 14.08.1996 n. 493</li> <li>▪ D.Lgs. 12.06.2003 n. 233 (<i>Dir. 1999/92/CE atmosfere esplosive; aggiunge il Titolo VIII-bis e All. XV-quater: segnale di avvertimento</i>)</li> </ul>				
	<p>Verificare che venga utilizzata la segnaletica di sicurezza, secondo le prescrizioni degli Allegati al D.Lgs. 81/2008 (dall'All. XXIV al XXXII) , anche in relazione alla valutazione dei rischi in conformità all'art. 28 D.Lgs. 81/2008</p>				
<b>10</b>	<b>Cantieri temporanei o mobili</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>D.Lgs. 9.04.2008 n° 81 – TITOLO - TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>CAPO I – MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI</b></li> <li>- <b>CAPO II – NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO</b></li> </ul> </li> <li>▪ D.Lgs. 14.08.1996 n. 494, modificato da D.Lgs. n. 528/ 99</li> <li>▪ D.Lgs. 10.09.2003 art. 86, co. 10 che modifica art. 3, co. 8 del D.Lgs. 494/96 (<i>adempimenti a carico committente/resp.lavori</i>)</li> <li>▪ DPR 3.07.2003 n. 222 (<i>regol. sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuaz. dell'art. 31, co. 1, da L. 11.02.1999 n. 109, l.quadro LLPP</i>)</li> <li>▪ D.Lgs. 8.07.2003 n. 235 (<i>att. Dir.2001/45/CE sicurezza attrezzature per lavori tempor. in quota:ponteggi, ecc.-mod. D.Lgs. 626/94</i>)</li> <li>▪ D.Lgs. 6.10.2004 n. 251 art. 20, co. 2 (sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo-permesso di costruire o denuncia di inizio di attività - in assenza della certificazione della regolarità contributiva)</li> </ul> <p>Per memoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Determinazione n. 4/06 del 26.07.2006 - Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili GU n. 185 del 10.08.2006 (<i>Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture relativamente agli appalti di lavori pubblici DPR 222/2003, art. 131 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006</i>) (<i>costi della sicurezza</i>)</li> </ul>				
	<p>Verificare se l'attività ricade nella definizione "cantieri" di cui all'art. 89 del D.Lgs. 81/2008;</p>				
	<p>Verificare evidenza di "piano operativo"(*) di cui all'art. 96 co. g del D.Lgs. 81/2008  (*) nei casi in cui il datore di lavoro è tenuto a redigerlo</p>				

<b>11</b>	<b>Macchine</b>
-----------	-----------------

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>D.Lgs 9.04.2008 n° 81</b></li> <li>▪ DPR 27.04.1955 n. 547</li> <li>▪ D.Lgs. 19.09.1994 n. 626 modificato e integrato da: D.Lgs. 19.03.1996 n. 242 e da: D.Lgs. 359/99 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DPR 24.07.1996 n. 459</li> <li>▪ L. 24.04.1998 n. 128 (art. 46)</li> </ul> </li> </ul>				
	Verificare consapevolezza del datore di lavoro (DL) circa la sua responsabilità ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 81/2008 sul livello di sicurezza delle attrezzature di lavoro che mette a disposizione dei lavoratori				
	Verificare consapevolezza del datore di lavoro su obbligo <i>marcatura CE</i> per le macchine (DPR 459/96)				
<b>12</b>	<b>Sicurezza impianti elettrici</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>D.Lgs 9.04.2008 n° 81</b></li> <li>▪ <b>Decreto Ministeriale n. 37 del 22 Gennaio 2008 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)</b></li> <li>▪ DPR 27.4.1955 n. 547</li> <li>▪ L. 1.03.1968 n. 186</li> <li>▪ L. 5.03.1990 n. 46, modificata da L. 18.04.1994 n. 392</li> <li>▪ L. 18.10.1977 n. 791</li> <li>▪ DM 1.08.1981</li> <li>▪ DPR 6.12.1991 n. 447</li> <li>▪ DM 20.02.1992</li> <li>▪ Norme CEI</li> <li>▪ DPR 22.10.2001 n. 462 (<i>semplificazioni procedimento denuncia</i>)</li> <li>▪ DM 31.12.2003 (<i>elenco norme armonizzate, adottate ai sensi dell'art. 3 L. 18.10.1977 n. 791, concernente l'attuazione della Dir. 73/23/CEE sulle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro certi limiti di tensione</i>)</li> </ul> <p><i>Nota: ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 17 del 2007, con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:</i>  - il regolamento di cui al DPR. 6 dicembre 1991, n. 447,  - gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al DPR. 6 giugno 2001, n. 380,  - la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento .</p>				
	Verificare evidenza "dichiarazione di conformità" degli impianti elettrici (art. 9 L. 46/90), rilasciata dall'Impresa installatrice (tecnico abilitato) al termine dei lavori nel rispetto dell'art. 6 DM n° 37 del 22/1/2008 (ex. art. 7, L. 46/90)				
	Qualora l'Organizzazione stessa, con proprio personale, effettui gli interventi di modifica sui propri impianti, verificare che l'Organizzazione abbia proceduto alla nomina del "tecnico responsabile" ai sensi del DM n° 37 del 22/1/2008 (ex. L. 46/90), idoneo al rilascio della dichiarazione di conformità				
	Verificare che "la dichiarazione di conformità" sia comprensiva degli allegati obbligatori (DM 20.02.1992) per l'installazione o modifica degli impianti eseguiti dopo il marzo 1990				
	Verificare che sia disponibile il "certificato di conformità" dei materiali (L. 186/68 e L. 791/77)				
<b>12.1</b>	<b>Installazioni elettriche dove esistono pericoli di esplosione/incendio</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>D.Lgs 9.04.2008 n° 81</b></li> <li>▪ DPR 27.04.1955 n. 547</li> <li>▪ DM 22.12.1958</li> <li>▪ DM 12.09.1959</li> <li>▪ DM 15.10.1993</li> <li>▪ DPR 22.10.2001 n. 462 (<i>semplificazioni procedimento denuncia</i>)</li> </ul>				
	Verificare evidenza di "dichiarazione di conformità" rilasciata, ai sensi della legislazione vigente, dall'installatore (art. 5 DPR 462/01)				
	Verificare evidenza di "comunicazione" di messa in esercizio dell'impianto a ASL/ARPA di competenza, entro 30 giorni dalla messa in servizio dell'impianto (art. 2 DPR 462/01)				
	Verificare condizioni gestionali in ordine alla manutenzione dell'impianto (art. 6 DPR 462/01)				



	Accertare consapevolezza in ordine a obbligo per il datore di lavoro di richiedere "verifiche periodiche" ogni due anni (art. 6 DPR 462/01)				
<b>12.2</b>	<b>Impianti di messa a terra</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>D.Lgs 9.04.2008 n° 81</b></li> <li>▪ DPR 27.04.1955 n. 547</li> <li>▪ DM 12.09.1959</li> <li>▪ DPR 22.10.2001 n. 462 (<i>semplificazioni procedimento denuncia</i>)</li> </ul>				
	Verificare evidenza di "dichiarazione di conformità" rilasciata, ai sensi della legislazione vigente, dall'installatore (art. 1 DPR 462/01)				
	Verificare evidenza di "comunicazione" di messa in esercizio degli impianti di messa a terra a ISPEL, ASL/ARPA di competenza, entro 30 giorni dalla messa in servizio dell'impianto (art. 2 DPR 462/01)				
	Verificare condizioni gestionali in ordine alla manutenzione dell'impianto				
	Accertare consapevolezza in ordine a obbligo per il datore di lavoro di richiedere "verifiche periodiche" (art.4 DPR 462/01)				
<b>13</b>	<b>Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>D.Lgs 9.04.2008 n° 81</b></li> <li>▪ DPR 27.04.1955 n.547</li> <li>▪ DM 12/09/1959</li> <li>▪ DPR 22.10.2001 n. 462 (<i>semplificazioni procedimento denuncia</i>)</li> </ul>				
	Verificare evidenza di "dichiarazione di conformità" rilasciata, ai sensi della legislazione vigente, dall'installatore (art. 1 DPR 462/01)				
	Verificare evidenza di "comunicazione" di messa in esercizio dei dispositivi a ISPEL, ASL/ARPA di competenza, entro 30 giorni dalla messa in servizio dell'impianto (art. 2 DPR 462/01)				
	Verificare condizioni gestionali in ordine alla manutenzione dell'impianto				
	Accertare consapevolezza in ordine a obbligo per il datore di lavoro di richiedere "verifiche periodiche" (art. 4 DPR 462/01)				
<b>14</b>	<b>Apparecchiature a Pressione</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ RD 12.05.1927 n. 824 modificato da DPR 15.11.1955 n. 1530, e da DPR 13.02.1981 n. 341</li> <li>▪ DM 21.11.1972</li> <li>▪ DM 1.03.1974</li> <li>▪ DM 21.05.1974</li> <li>▪ DM 1.12.1975</li> <li>▪ D.Lgs. 27.09.1991 n. 311</li> <li>▪ DM 15.01.1998</li> <li>▪ D.Lgs. 25.02.2000 n. 93 (<i>attrezzature a pressione: attuazione Dir. 97/23/CE</i>)</li> <li>▪ DM 7.02.2001</li> <li>▪ D.Lgs. 2.02.2002 n. 23 (<i>attrezzature a pressione trasportabili: Dir. 1999/36/CE; Dir. 2001/12/CE, Dec. 2001/107/CE</i>), come modificato da DM 12.08.2002, e modif./integrato da D.Lgs. 18.02.2003 n. 43</li> <li>▪ DM 23.09.2004 (<i>norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di GPL</i>)</li> <li>▪ DM 1/12/2004 (<i>regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'art. 19 del D.Lgs. 25.02.2000 n. 93</i>)</li> </ul>				
	Accertare evidenza del "certificato di abilitazione" per gli addetti alla conduzione di generatori di vapore (art. 27 RD 824/27; DM 1.03.1974)				
	Verificare evidenza per libretto di omologazione di recipiente a pressione				
<b>15</b>	<b>Apparecchi di sollevamento e gru</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>D.Lgs 9.04.2008 n° 81 - ALLEGATO VI - DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO - (p.to 3 Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi)</b></li> </ul>				

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DPR 27.04.1955 n. 547</li> <li>▪ DM 12.09.1959</li> </ul>				
	<p>Accertare evidenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "omologazione" di apparecchi di sollevamento (non manuali di portata &gt; 200 Kg; o installati su macchina operatrice) rilasciata da ISPESL</li> <li>- verbali di verifica annuale di ASL (DM 12.09.1959; art. 71 D.lgs. 81/2008 )</li> <li>- registrazione della "verifica trimestrale" di funi a catene degli apparecchi di sollevamento, a cura del datore di lavoro (Allegato VI, .to 3.1.2)</li> </ul>				
<b>16</b>	<b>Ascensori e montacarichi</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Legge 24.10.1942 n. 1415</li> <li>▪ DPR 24.12.1951 n. 1767</li> <li>▪ DPR 30.04.1999 n. 162, modificato da DPR 19.10.2000 n. 369 e da DPR 7.05.2002 n. 129 (collaudo ascensori)</li> <li>▪ DM 4.12.2003 (<i>elenco norme armonizzate ai sensi art. 5 DPR 162/99</i>)</li> <li>▪ DM 26.10.2005 (<i>miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensore installati negli edifici civili precedentemente alla data di entrata in vigore della Dir. 95/16/CE</i>)</li> <li>▪ D. Direttoriale del Ministero delle Attività produttive 16.01.2006, G.U. n. 27 del 02.02.2006 (<i>regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti: UNI EN 81-80</i>)</li> </ul>				
	<p>Verificare evidenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Licenza di impianto"</li> <li>- "Licenza di esercizio" (art. 6 L.1415/1942), ovvero di:</li> <li>- (per chi è sprovvisto di certificazione CE/licenza di esercizio), comunicazione al Comune entro il 30.07.2002 (art. 1 del DPR 7/05/2002) dell'esito positivo del collaudo effettuato, ai sensi delle norme vigenti da: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Organismi competenti ai sensi della L. 24.10.1942 n. 1415 e da ISPESL</li> <li>✓ da Organismo di certificazione di cui all'art. 9 del DPR 30.04.1999 n. 62</li> <li>✓ dall'installatore avente il proprio sistema qualità certificato</li> <li>✓ con autocertificazione dell'istallatore corredata da perizia giurata</li> <li>✓ "libretto" con annotazione, tra l'altro, di "verifiche periodiche" e "verifiche straordinarie" e n .di matricola assegnato all'impianto</li> </ul> </li> </ul>				
<b>17</b>	<b>Idroestrattori centrifughi</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>D.Lgs 9.04.2008 n° 81</b></li> <li>▪ DPR 27.04.1955 n. 547</li> <li>▪ DM 12.09.1959</li> </ul>				
	<p>Accertare "denuncia" idroestrattori a forza centrifuga(diametro del panier esterno &gt;50 cm) e verbali di <i>verifica annuale</i> art. 71 D.lgs. 81/2008 ed Allegato VII; art. 7 DM 12.09.1959)</p>				
<b>18</b>	<b>Impianti industriali e opere di servizi e infrastrutture:</b> costruzione di nuovi, e/o ampliamenti, modifiche, demolizione degli esistenti. Attività comportanti trasformazione urbanistica e edilizia				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ L. 17.08.1942 n. 1150 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ L. 5.11.1971 n. 1086</li> <li>▪ L. 28.01.1977 n. 10</li> <li>▪ L. 25.03.1982 n. 94</li> <li>▪ L. 28.02.1985 n. 47</li> <li>▪ L. 15.05.1997 n.127</li> </ul> </li> <li>▪ DPR 20.10.1998 n. 447, modificato ed integrato da DPR 7.12.2000 n. 440</li> <li>▪ DPR 6.06.2001 n. 380 (<i>TU in materia edilizia</i>), come modificato da D.Lgs. 27.12.2002 n. 301. NB.: entra in vigore il 30 giugno 2003 come da L. 1.08.2002, n. 185, art. 2</li> <li>▪ L. 21.12.2001 n. 443, art. 1, co. da 6 a 14</li> <li>▪ <b>Legge 27/12/2006, n. 296 co. 625 dell'art.1(Sicurezza degli edifici scolastici:completamento delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici. Le regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza</b></li> </ul>				

al riguardo, comunque non successivo al 31/12/2009)

**Per memoria:**

Decreto-Legge 28.12.2006 n. 300, art. 3, co. 1 (il termine del 1° luglio 2006 per l'applicazione delle norme del Capo V del T.U. Edilizia - di cui a DPR 6/06/2001 n. 380 - è prorogato fino all'emanazione di una normativa quadro che riordini le disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, e comunque non oltre il 31/5/2007)  
Legge 1.08.2003 n. 200 di conv. in legge del D.L. 24.06.2003 n. 174 (proroga al 1° gennaio 2004-\* - eccetto che per gli edifici scolastici, l'entrata in vigore delle disposizioni del Capo V Parte II - Sicurezza impianti - del TU in materia edilizia DPR 6/06/2001, n. 380) -\* - termine prorogato al 1° gennaio 2005 dal Decreto-Legge 24.12.2003 n. 355, art. 14

Verificare evidenza documentazione per: *concessione edilizia*

**19 Edifici con frequenza dell'uomo per cui è certificata la salubrità**

- T.U. Leggi Sanitarie
- L. 17.08.1942 n. 1150
- L. 5.11.1971 n. 1086
- L. 28.02.1985 n. 47
- L. 23.12.1993 n. 537
- DPR 22.04.1994 n. 425

Verificare evidenza documentazione per *agibilità/abitabilità*

19.1

Tutela della Salute negli ambienti confinati

- D.Lgs. 19.09.1994 n. 626 e successive mod./integrazioni
- G.U. n. 51 del 3.03.2005 "Linee Guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-ricettive e termali"
- Provvedimento 5.10.2006 in G.U. n. 256 del 3.11.2006 (Linee Guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione)

Per i gestori di "strutture turistico-ricettive e termali":  
verificare evidenza documentale di condizioni gestionali degli impianti idrici, serbatoi di accumulo, impianti UTA, in relazione alle misure di controllo atte a contenere il rischio legionellosi (vedi indicazioni Linee Guida in GU 3/03/05)

Per i gestori di "impianti di climatizzazione":  
verificare evidenza documentale delle condizioni gestionali di tali impianti in merito a frequenza e modalità di manutenzione, requisiti igienici degli interventi e delle operazioni sui singoli componenti dell'impianto, qualificazione/ formazione del personale (vedi indicazioni delle Linee Guida 5/10/2006)

**20 Attività che rientrano nell'elenco delle industrie insalubri**

- RD 27.07.1934 n. 1265
- DM 5.09.1994

Verificare se l'impianto è nell'elenco delle industrie insalubri

Se rientra chiedere evidenza: *comunicazione industrie insalubri*

Se rientra verificare se vengono gestite eventuali "cautele" indicate dal Sindaco (ASL)

**21 Attività che generano scarichi liquidi, emissioni in atmosfera, rifiuti**

- D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), come corretto e integrato da D.Lgs. 8.11.2006, n. 284, e **modificato da D.Lgs 16/01/2008,n4**
- Per memoria:
- D.Lgs. 11.05.1999 n. 152 modificato e integrato da D.Lgs. 18.08.2000 n. 258, e successive modifiche
- DPR 24.05.1988 n. 203
- DPCM 8.03.2002 (*caratteristiche merceologiche dei combustibili, e requisiti di impianti di combustione industriali e civili*), come modificato in All. I da DPCM del 20.06.2002
- DM 16.01.2004 n. 44 (*emissioni di COV "composti organici volatili" – recep. Dir. 1999/13/CE: n. 15 attività stabilite in All. I e soglie di consumo previste, valori limite, criteri temporali di adeguamento, metodi di analisi e di valutazione*)
- D.Lgs. 5.02.1997 n. 22, modificato e integrato da D.Lgs. 8.11.1997 n. 389, da Legge 9.12.1998 n. 426 e successive modifiche.
- Decisione Comunitaria 2000/532/CF come modificata dalle Decisioni 2001/118/CF (e sua rettifica GU/CF 20 8 2004) 2001/119/CF e

	<p>2001/573/CE (Nuovo Catalogo Europeo dei rifiuti "CER 2002")</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Direttiva Min. AMB. 9.04.2002 (Nuovo Catalogo Europeo dei rifiuti "CER 2002", spedizioni di rifiuti Reg. Comunitario n. 2557/2001)</li> <li>▪ L. 8.08.2002 n. 178 di conv. del DL 8.07.2002 n. 138, art. 14 (interpretazione autentica di rifiuto)</li> <li>▪ DPCM 24.12.2002 (nuovo MUD che sostituisce quello di cui a DPCM 31.03.1999)</li> <li>▪ D.Lgs.13.01.2003 n. 36 (attuaz. Dir. 1999/ 31/CE classif. discariche dei rifiuti)</li> <li>▪ D.M.13.03.2003 (criteri ammissibilità rifiuti nelle discariche; obblighi per i gestori ;modalità smaltimento "amianto", disciplina "deposito sotterraneo")</li> </ul>				
	<p>Accertare evidenza della documentazione relativa allo stato autorizzatorio per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- scarico delle acque</li> <li>- emissioni in atmosfera</li> <li>- gestione dei rifiuti</li> </ul>				
<b>21.1</b>	<p><b>Deposito temporaneo di rifiuti pericolosi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), come corretto e integrato da D.Lgs. 8.11.2006 n. 284, e <b>modificato da D.Lgs 16/01/2008,n4</b></li> <li>▪ DM 29.07.2004 n. 248 (reg.to per determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto)</li> </ul>				
	<p>Verificare condizioni gestionali di sicurezza relative alla tipologia, quantità di rifiuti pericolosi depositati nel luogo di produzione</p>				
	<p>Verificare il divieto di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi</p>				
	<p>Per i rifiuti di amianto verificare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le modalità tecniche di deposito, siano disciplinate in ambito piano di lavoro e/o progetto di bonifica</li> <li>- questi rifiuti siano depositati separatamente dagli altri rifiuti di diversa natura, e nel caso di diverse tipologie di amianto, queste tipologie devono essere separate (All. A DM 248/2004)</li> </ul>				
<b>21.2</b>	<p><b>Rifiuti sanitari pericolosi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), come corretto e integrato da D.Lgs. 8.11.2006 n. 284</li> <li>▪ L. 31.07.2002 n. 179, art. 24 (smaltimento rifiuti sanitari)</li> <li>▪ DPR 15.07.2003 n. 254 (regol. disciplina gestione rifiuti sanitari a norma art. 24 L. 179/02; definizioni; deposito temporaneo, deposito preliminare, smaltimento)</li> </ul> <p>Per memoria: abrogati da art. 16 DPR 254/2003:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DM 26.06.2000 n. 219 (rif. sanit.ri)</li> <li>▪ L. 16.11.2001 n. 405 (art. 2) di conversione del DL 18.09.2001 n. 347 (smaltimento, assimilabilità rif. sanitari speciali non tossico-nocivi a rifiuti urbani)</li> </ul>				
	<p>Verificare se si è provveduto ad identificare i rifiuti sanitari sulla base delle "definizioni" di cui all'art. 2 DPR 254/03.</p>				
	<p>Verificare evidenza documentale del rispetto delle norme, di cui al DPR 254/03, che ne disciplinano la gestione</p>				
<b>22</b>	<b>Atmosfere Esplosive</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>D.Lgs 9.04.2008 n° 81</b></li> <li>▪ DPR 23.03.1999 n. 126 (apparecchi e sistemi di protezione da utilizzare in atmosfera potenz. esplosiva – attuazione Dir. 94/9/CE)</li> <li>▪ DPR 22.10.2001 n. 462 (impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione: Capi III e IV)</li> <li>▪ D.Lgs 12.06.2003 n. 233 (attuaz. Dir. 1999/92/CE tutela salute/sicurezza lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive), che mod./integra D.Lgs. 626/94 (aggiunto il "Titolo VIII-bis" e All. XV-bis: ripartizioni Aree ; All. XV-ter: prescriz. protezione; All. XV-quater: segnaletica)</li> <li>▪ DM 21.03.2005 (III elenco norme armonizzate in attuazione Dir. 94/9/CE apparecchi e sistemi di protezione utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva)</li> <li>▪ DM 27.01.2006 (requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della Dir. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio)</li> </ul> <p>Per memoria: v. anche punto 12.1</p>				
	<p>Verificare che sia stata effettuata la "valutazione dei rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive" (art. 17, co. 1) D.lgs. 81/2008)</p>				
	<p>Verificare che il DL abbia provveduto ad elaborare e tenere aggiornato il "documento sulla protezione contro le esplosioni" (come parte integrante del DVR di cui all'art. 17 ed art 290 D.lgs. 81/2008 - vedi sopra punto 1.2) secondo i criteri previsti all'art. 294 co. 2 D.lgs. 81/2008, tra cui:</p>				

<ul style="list-style-type: none"> <li>- classificazione delle aree a rischio di esplosione come da ALLEGATO XLIX</li> <li>- luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui ad ALLEGATO L.</li> </ul>				
Verificare evidenza delle condizioni gestionali in relazione alla <i>segnalatica</i> per i punti di accesso alle aree a norma ALLEGATO LI (nelle condizioni previste dall' art. 293 co. 3 del D.lgs. 81/2008)				
Verificare evidenza documentale che le attrezzature da utilizzare/ utilizzate nelle aree soddisfino i requisiti previsti da ALLEGATO L secondo le condizioni previste da art. 294, commi "e", ed "f" del D.lgs. 81/2008				
Accertare evidenza documentale in relazione a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Formazione professionale dei lavoratori"</li> <li>- "Istruzioni scritte e autorizzazione al lavoro"</li> </ul> secondo le indicazioni di ALLEGATO L				
Accertare evidenza documentale in ordine alle "verifiche" da effettuarsi per le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell' ALLEGATO XLIX siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462.				

<b>23</b>	<b>Sicurezza Prodotti</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DPR 224/1998 (<i>responsabilità del produttore</i>)</li> <li>▪ D.Lgs. 21.05.2004 n. 172 (<i>recep. Dir. 2001/95/CEE del 3.12.2001 su sicurezza generale dei prodotti</i>)</li> </ul>			
	Per i produttori e le organizzazioni di vendita, verificare evidenza documentale di procedura per gestire l'obbligo di rintracciabilità dei prodotti difettosi ( <i>dovere di ritirare o richiamare il prodotto, nonché informare adeguatamente i consumatori che lo avessero acquistato, ove questo si dimostrasse pericoloso</i> )			
	NOME E COGNOME DEL FUNZIONARIO DELL'ORGANIZZAZIONE RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE			
DATA	FIRMA DEL COMPILATORE			
	NOME E COGNOME DEL VALUTATORE CHE HA VERIFICATO L'ADEGUATEZZA DEL DOCUMENTO			
DATA	FIRMA DEL VALUTATORE			